

GUIDA AI SERVIZI
PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO

A.A.2001/2002

INDICE

Presentazione

Piano degli interventi
Servizi ed interventi attribuiti per concorso
Servizi destinati alla generalità degli studenti
Scadenze per la presentazione delle domande

SERVIZI E INTERVENTI ATTRIBUITI PER CONCORSO

Borse di studio e Servizi abitativi
Contributi alloggio Nuoro
Contributi studio
Interventi a favore di studenti in situazione di handicap
Contributi tesi di laurea
Contributi viaggi di studio
Rimborso tassa d'iscrizione per la frequenza ad un corso di lingua straniera
Sussidi straordinari

SERVIZI DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEGLI STUDENTI

Tessera E.R.S.U
Servizio ristorazione
Partecipazione dell'utenza al costo del servizio mensa
Servizio di informazione, culturale e del tempo libero
Servizio Informagiovani
Biblioteca
Sportello Casa
Centro culturale Mensana
Convenzione CUS per attività sportive
Convenzioni per attività sportive e culturali
Campo sportivo polivalente via Montesanto
Contributi per attività culturali, seminari, sportive e del tempo libero
Contributi per viaggi di gruppo
Servizio scambi culturali
Servizio di ospitalità culturale e turistica
Servizio Internet per studenti
Servizio religioso

INFORMAZIONI E SEDI DELL'E.R.S.U.

I bandi di concorso, i moduli, le informazioni
Le sedi e gli orari di apertura al pubblico, numero verde, sito internet
Organi e sedi dell'E.R.S.U.

PIANO DEGLI INTERVENTI

Il Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. di Cagliari, come previsto dalla L.2 dicembre 1991, n.390 e dal DPCM registrato alla corte dei conti in data 06.06.2001 con delibera n. 32 del 14.06.2001 ha approvato il piano complessivo degli interventi per l'anno accademico 2001/2002.

QUADRO DEGLI STANZIAMENTI

	LIRE	EURO
BORSE DI STUDIO	15.000.000.000	7.746.853
CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE	50.000.000	25.823
CONTRIBUTI ALLOGGIO NUORO	60.000.000	30.987
CONTRIBUTI STUDIO		
INTERVENTI PER PORTATORI DI HANDICAP	200.000.000	103.291
CONTRIBUTI TESI DI LAUREA	100.000.000	51.646
CONTRIBUTI VIAGGI DI STUDIO	300.000.000	154.937
SUSSIDI STRAORDINARI	100.000.000	51.646
RIMBORSO TASSA ISCRIZIONE CORSO DI LINGUA	20.000.000	10.329
CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI, SEMINARIALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO	150.000.000	77.469
CONTRIBUTI VIAGGI DI GRUPPO	100.000.000	51.646

SERVIZI E INTERVENTI ATTRIBUITI PER CONCORSO

BORSE DI STUDIO

STANZIAMENTO: lire

La borsa di studio è corrisposta in servizi e in denaro con le seguenti modalità:

<i>Status degli studenti e importo borsa valore max</i>	<i>valore servizio alloggio</i>	<i>valore servizio mensa 1 pasto al giorno per l'intero anno accademico</i>	<i>importo massimo in denaro</i>	<i>importo minimo in denaro</i>
Fuori sede lire 5.570.000 euro 2.877	lire 1.898.000 euro 980	lire 640.000 euro 331	lire 3.032.000 euro 1.566	lire 1.516.000 euro 783
Fuori sede lire 5.570.000 euro 2.877		lire 640.000 euro 331	lire 4.930.000 euro 2.546	lire 2.465.000 euro 1.273
Pendolari lire 3.150.000 euro 1.627			lire 3.150.000 euro 1.627	lire 1.575.000 euro 813
Sede lire 2.155.000 euro 1.113		1 pasto al giorno	lire 2.155.000 euro 1.113	lire 1.077.000 euro 556

L'importo massimo della borsa in denaro viene corrisposto agli studenti il cui Indicatore della condizione economica del nucleo familiare convenzionale sia inferiore o uguale ai due terzi della soglia di riferimento di cui all'articolo 2 del bando di concorso. Per redditi superiori ai due terzi, la borsa in denaro viene proporzionalmente ridotta sino alla metà dell'importo massimo.

POSTI ALLOGGIO

Ripartizione dei posti			
Sedi	in singola	in doppia	totale
Casa dello Studente via Biasi	18	114	132
Casa dello Studente via Businco	14	204	218
Casa dello Studente via Montesanto	36	172	208
Casa dello Studente via Trentino	31	230	261
Casa dello Studente via Roma	46	80	126
Residenza via Sassari	2	24	26
totale posti alloggio	147	824	971

CONTRIBUTI ALLOGGIO NUORO

STANZIAMENTO: lire 60.000.000 (euro 30.987)

Riservati agli studenti che frequentano la sede di Nuoro

lire 1.000.000 (euro 516) per studenti beneficiari di borsa di studio;

lire 1.800.000 (euro 930) per studenti non beneficiari di borsa di studio.

CONTRIBUTI STUDIO

STANZIAMENTO: eventuale residuo dei fondi previsti per la borsa di studio.

Riservati agli studenti anni successivi, non beneficiari di borsa di studio per mancanza dei requisiti di merito.

INTERVENTI PER STUDENTI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

STANZIAMENTO: lire 200.000.000 (euro 103.291)

Riservati agli studenti portatori di handicap.

Tipologia degli interventi:

Borse di Studio stanziamento lire 190.000.000 (euro 98.127)

Posti alloggio n. 25 posti

Contributi di studio stanziamento lire 10.000.000 (euro 5.165).

Pasti gratuiti

Interventi integrativi

CONTRIBUTI TESI DI LAUREA

STANZIAMENTO: lire 100.000.000 (euro 51.646)

Entità del contributo: per tesi che richiedono ricerche da effettuarsi

in Italia fino a lire 1.000.000 (euro 516)

all'Estero fino a lire 2.500.000 (euro 1.291)

CONTRIBUTI VIAGGI DI STUDIO

STANZIAMENTO: lire 300.000.000 (euro 154.937)

Entità del contributo: per viaggi da effettuarsi

in Italia lire 1.000.000 (euro 516)

all'Estero lire 2.000.000 (euro 1.033)

RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE CORSO DI LINGUA STRANIERA

Riservato agli studenti che frequentano un corso di lingua presso il Centro Linguistico d'Ateneo.

SUSSIDI STRAORDINARI

STANZIAMENTO: lire 100.000.000 (euro 51.646)

Riservati agli studenti che vengono a trovarsi in particolari situazioni economiche familiari.

SERVIZI DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEGLI STUDENTI

SERVIZIO RISTORAZIONE

Riservato agli studenti universitari in possesso di tessera E.R.S.U.

SERVIZIO DI INFORMAZIONE, CULTURALE E DEL TEMPO LIBERO

Aperto a tutti gli studenti universitari.

CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI, SEMINARIALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO

STANZIAMENTO: lire 150.000.000 (euro)

Riservati a studenti riuniti in cooperativa, associazione o comitato riconosciuto dall'Ente.

CONTRIBUTI VIAGGI DI GRUPPO

STANZIAMENTO: lire 100.000.000 (euro 51.646)

Riservati alle facoltà dell'Ateneo.

Entità del contributo:

fino a lire 450.000 (euro 232) per studente partecipante e fino ad un massimo di lire 8.000.000 (euro 4.132) a gruppo, per viaggi in Italia;

fino a lire 650.000 (euro 336) per studente partecipante e fino un massimo di lire 12.000.000 (euro 6.197) a gruppo, per viaggi all'Estero.

SERVIZIO SCAMBI CULTURALI

Riservato a studenti, borsisti e ricercatori di altri Atenei italiani ed esteri.

Posti disponibili n. 24 (4 in camera singola, 2 in camera doppia, 18 in camera tripla) presso l'alloggio di via Roma.

SERVIZIO DI OSPITALITÀ CULTURALE E TURISTICA

Servizio di ospitalità nelle strutture ricettive dell'E.R.S.U. per finalità culturali e turistiche, durante le vacanze accademiche, riservato ad associazioni universitarie, altre associazioni composte da giovani fino ai trenta anni di età e associazioni pubbliche o private con finalità culturali o turistiche.

SERVIZIO INTERNET PER LE CASE DELLO STUDENTE

Il servizio è riservato ai titolari di posto alloggio. L'E.R.S.U. offre ai propri utenti l'uso di risorse hardware e software per la consultazione di dati su supporto CD-ROM e per l'accesso ai servizi disponibili in Internet.

SERVIZIO RELIGIOSO

Aperto a tutti gli studenti universitari.

SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Borse di studio e Servizi abitativi	10 agosto 2001
Contributi alloggio Nuoro	10 agosto 2001
Contributi studio	10 agosto 2001
Interventi per studenti in situazioni di handicap	10 agosto 2001
Contributi tesi di laurea	31 gennaio 2002
Contributi viaggi di studio	31 gennaio 2002
Rimborso tassa corso di lingua straniera	31 dicembre 2002
Contributi viaggi di gruppo	30 novembre 2001 15 aprile 2002
Contributi per attività culturali, seminariali sportive e del tempo libero	- per associazioni e cooperative: 30 novembre 2001; - per i comitati: 45 gg. antecedenti l'inizio dell'attività e non oltre il 31 ottobre 2002
Richiesta prima tessera o rinnovo autorizzazione per la fruizione del servizio mensa	almeno 20 gg. lavorativi antecedenti l'utilizzo
Scambi culturali	prenotazione all'inizio dell'anno accademico

SERVIZI ED INTERVENTI ATTRIBUITI PER CONCORSO

**BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI
BORSE DI STUDIO E DI POSTI ALLOGGIO
A. A. 2001/2002**

Art. 1 - Destinatari

Possono accedere ai benefici di cui al presente bando gli studenti che si iscrivono per l'A.A. 2001/2002, entro i termini previsti, ai corsi di diploma, di laurea, di laurea specialistica a ciclo unico, di laurea specialistica, di specializzazione (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 368), tenuti dall'Università degli Studi di Cagliari, dagli istituti universitari statali e università non statali legalmente riconosciute attivate a Cagliari, dall'I.S.E.F., sede staccata di Cagliari, dalla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari.

Gli iscritti ai corsi di specializzazione possono accedere alla borsa di studio solo se frequentano un corso obbligatorio per l'esercizio della professione.

Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca attivati ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210, articolo 4, accedono solo ai posti alloggio.

I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, al merito e alla carriera universitaria previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente bando.

Esclusivamente ai fini dell'ammissione ai contributi per la mobilità internazionale possono accedere i laureati nell'A.A. 2000/2001, beneficiari o idonei di borsa di studio nello stesso anno accademico.

Art. 2 - Criteri per la determinazione delle condizioni economiche

Ai sensi dell'art.3 del DPCM 30 aprile 1997 le condizioni economiche dello studente sono individuate in relazione al *nucleo familiare convenzionale*, all'*Indicatore economico* e all'*Indicatore patrimoniale*.

Per l'accesso ai benefici l'Indicatore economico e l'Indicatore patrimoniale del nucleo familiare convenzionale dello studente non dovranno superare i limiti indicati nella seguente tabella, tenendo conto che i redditi economici e patrimoniali dei fratelli e sorelle dello studente concorrono nella misura del 50%:

Componenti nucleo familiare	Scala equivalenza	Indicatore economico	Indicatore patrimoniale
1	0.45	20.883.000	48.565.000
2	0.75	34.805.000	80.941.000
3	1.00	46.406.000	107.922.000
4	1.22	56.616.000	131.665.000
5	1.43	66.361.000	154.328.000
6	1.62	75.178.000	174.833.000
7	1.80	83.531.000	194.260.000

È previsto un aumento di 0.15 della scala di equivalenza, che corrisponde ad un innalzamento della soglia dell'Indicatore economico pari a lire 6.961.000 e dell'Indicatore patrimoniale pari a lire 16.188.000, nei seguenti casi: per ogni componente in più; in presenza di persona non autosufficiente; per ogni studente universitario oltre il richiedente; nel caso di famiglie con un solo genitore.

Art. 3 - Definizione di nucleo familiare convenzionale

Sono considerati appartenenti al nucleo familiare convenzionale: il richiedente i benefici; i genitori e gli altri parenti o conviventi che risultano dallo stato di famiglia alla data di presentazione della domanda; il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento, nel caso di separazione legale o di divorzio dei genitori dello studente; i genitori e altri figli a carico anche se non compresi

nello stato di famiglia in assenza di separazione legale o divorzio; eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda.

La condizione di studente indipendente, il cui nucleo familiare convenzionale non tiene conto dei componenti la famiglia d'origine, è subordinata alla presenza di entrambe le seguenti condizioni:

a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia d'origine da almeno un anno rispetto alla data di presentazione della domanda, in un alloggio non di proprietà di un suo membro;

b) Indicatore della condizione economica, derivante esclusivamente da redditi da lavoro, non inferiori a lire 25.901.000 riferiti ad un nucleo familiare di tre persone (lire 11.655.000 riferiti ad un nucleo familiare di una persona).

Art. 4 - Indicatore economico

È definito dalla somma dei seguenti elementi:

a) redditi imponibili dei componenti il nucleo familiare convenzionale, decurtati delle imposte nette a carico, che risultano nelle dichiarazioni dei redditi ai fini IRPEF riferite all'anno 2000; i redditi prodotti all'Estero dai membri del nucleo familiare convenzionale sono convertiti in lire italiane in relazione al tasso di cambio medio dello stesso anno e corretti sulla base dei coefficienti previsti dalla tabella n.3 del D.M. del 23 maggio 1999 di modifica al DPCM 30 aprile 1997. Per gli studenti stranieri e per i redditi prodotti all'estero, quando non inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia, non è possibile avvalersi dell'autocertificazione ma è necessario produrre la relativa documentazione;

b) 20% del valore dell'Indicatore patrimoniale;

c) fonti di sostentamento e altre entrate;

d) redditi derivanti da impresa agricola e/o di allevamento, anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA. Per la valutazione è assunta la base imponibile determinata ai fini dell'applicazione dell'IRAP al netto dei costi relativi al personale a qualunque titolo utilizzato (art. 1 del D.M. 23 aprile 1999).

Art. 5 Indicatore patrimoniale

È definito dalla somma dei seguenti elementi:

a) valore imponibile dei fabbricati e dei terreni edificabili dichiarati ai fini ICI nell'anno 2000 con esclusione dell'abitazione di effettiva residenza se non appartenente a categorie catastali A1, A8, A9. In quest'ultimo caso si considera il 50% del valore definito ai fini ICI. Sono altresì esclusi gli immobili impiegati direttamente nell'attività di impresa individuale e di lavoro autonomo. Qualora il nucleo familiare convenzionale dello studente non disponga di una casa di proprietà si applica una franchigia di 100 milioni e si prende in considerazione solo il valore patrimoniale eccedente tale franchigia. La franchigia si applica inoltre nel caso in cui il nucleo familiare convenzionale risieda in un alloggio non di proprietà per motivi di lavoro o per cause di forza maggiore debitamente documentati. Il beneficio della franchigia non si applica nel caso di alloggio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa di cui uno o più membri del nucleo familiare convenzionale risultino soci. I patrimoni disponibili all'Estero sono valutati solo nel caso di fabbricati ad uso abitativo nella misura convenzionale di 1 milione a metro quadro.

b) Valore imponibile definito ai fini ICI per l'anno 2000, anche se esenti dal pagamento dell'imposta, dei terreni agricoli non destinati all'uso dell'impresa agricola, non coltivati direttamente, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale.

c) Depositi bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi assimilati, valore nominale delle consistenze al 31 dicembre 2000.

d) Fondi di investimento, in base all'ultima quotazione in borsa di Milano per l'anno 2000.

e) Partecipazioni azionarie e non azionarie solo se il nucleo familiare convenzionale ne possiede una quota complessiva inferiore al 10% del capitale sociale della singola società.

Art. 6 – Requisiti di merito**1. Studenti iscritti agli anni successivi al primo ai corsi attivati prima della riforma universitaria di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.**

Per gli iscritti agli anni successivi al primo, ai corsi attivati prima della riforma universitaria, aver superato entro il 10 agosto 2001 il numero minimo di annualità indicato nella seguente tabella:

<i>Corso di studi</i>	<i>anno di corso</i>							
	2°	3°	4°	5°	6°	7°	1° fc	2° fc
GIURISPRUDENZA	2	7	12				17	23
SCIENZE POLITICHE		6	10				16	22
ECONOMIA AZIENDALE		6	10				15	21
ECONOMIA E COMMERCIO		6	10				15	21
LETTERE	2	6	9				13	18
FILOSOFIA	2	7	9				12	17
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE		5	8				12	17
PSICOLOGIA V.O.							16	22
PSICOLOGIA N.O.		7	9	12			16	22
SCIENZE DELL'EDUCAZIONE		6	9				13	18
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA		6	9				13	18
MEDICINA E CHIRURGIA	2	5	8	12	24		34	46
ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA	3	6	8	10			15	20
FARMACIA	2	6	8	12			14	19
CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE	2	7	10	14			18	25
SCIENZE GEOLOGICHE		6	9	12			15	21
SCIENZE BIOLOGICHE		7	10	13			17	23
MATEMATICA		5	7				9	13
FISICA		5	8				11	16
CHIMICA (NUOVISS. ORD.)		8	12	19			23	31
SCIENZE NATURALI		7	10				15	20
INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO		6	9	13			19	26
INGEGNERIA CHIMICA			9	13			19	26
INGEGNERIA CIVILE		6	8	13			19	26
INGEGNERIA ELETTRICA		6	9	13			18	25
INGEGNERIA ELETTRONICA		6	9	13			18	25
INGEGNERIA MECCANICA n.o.			9	13			18	25
INGEGNERIA EDILE		7	9	13			19	26
INGEGNERIA MECCANICA c.d.s.		6	9	13			17	23
OPERATORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE							7	10
ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE		7					10	14
ECONOMIA E GESTIONE SERVIZI TURISTICI		7					10	14
OPERATORE CULTURALE PER IL TURISMO		6					11	15
VIGILANZA SCOLASTICA							11	15
SCIENZE INFERMIERISTICHE							6	9
TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE							7	9
OSTETRICA		5					8	11
TECNICO SAN. DI RADIOLOGIA MEDICA		7					10	14
IGIENISTA DENTALE		6					9	12
FISIOTERAPISTA		6					10	14
INFERMIERE		6					11	15
SERVIZIO SOCIALE (CA)		6					10	14
SERVIZIO SOCIALE (NU)		6					10	14
SCIENZE MOTORIE		9					0	0
INFORMATICA		6					8	11
SCIENZA DEI MATERIALI		7					11	16
BIOTECNOLOGIE AGROINDUSTRIALI		7					11	16
INGEGNERIA DELL'AMBIENTE E RISORSE - DIPLOMA		6					9	13
INGEGNERIA MECCANICA - DIPLOMA							7	10
INGEGNERIA CHIMICA - DIPLOMA		6					8	11
INGEGNERIA EDILE - DIPLOMA		6					9	12
INGEGNERIA DELLE STRUTTURE - DIPLOMA		6					9	13

TEOLOGIA	3	9	14	18	22	28	35	48
SCIENZE RELIGIOSE	2	9	15				24	33

Sono validi gli esami, previsti dal piano di studi ufficiale o personale approvato, la cui votazione sia espressa in trentesimi e che siano formalmente riconosciuti ai fini della valutazione finale.

Non sono validi gli esami in sovrannumero, le prove di idoneità e i colloqui.

Gli esami sono valutati in termini di annualità: gli esami con valenza semestrale sono considerati 1/2 annualità; gli esami con valenza annuale sono considerati pari a 1 annualità; gli esami biennali e triennali sono considerati rispettivamente 2 e 3 annualità.

L'anno di corso considerato per l'ammissione e per l'inserimento in graduatoria viene determinato dagli anni di carriera in relazione alla prima iscrizione.

2. Studenti iscritti ai corsi di laurea attivati ai sensi della riforma universitaria di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

Per gli iscritti al primo anno ai corsi di laurea e laurea specialistica a ciclo unico, iscrizione regolare ai corsi di studio.

Per gli iscritti al primo anno agli altri corsi di laurea specialistica, regolare iscrizione ai corsi di studio e possesso di 150 crediti.

Per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica a ciclo unico e laurea specialistica il merito è valutato successivamente; per cui lo studente beneficiario dovrà superare alla data del 30 novembre 2002 almeno 20 crediti, pena la revoca del beneficio.

Per gli iscritti al primo anno ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, iscrizione regolare ai corsi.

Per gli iscritti agli anni successivi al primo ai corsi di laurea, aver conseguito entro il 10 agosto 2001:

- a) per il secondo anno, 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
- b) per il terzo anno, 80 crediti;
- c) per l'ultimo semestre, 135 crediti.

Per gli iscritti agli anni successivi al primo ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, aver conseguito entro il 10 agosto 2001:

- a) per il secondo anno, 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
- b) per il terzo anno, 80 crediti;
- c) per il quarto anno, 135 crediti;
- d) per il quinto anno, 190 crediti;
- e) per il sesto anno, ove previsto, 245 crediti.
- f) per l'ulteriore semestre, 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

Per il conseguimento dei requisiti di merito lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus", maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

- a) 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- b) 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- c) 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

La quota del "bonus" non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Per gli iscritti agli anni successivi al primo degli altri corsi di laurea specialistica aver conseguito entro il 10 agosto 2001:

- a) per il secondo anno, 30 crediti;
- b) per l'ultimo semestre, 80 crediti.

Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui sopra lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea specialistica provenienti dai vecchi ordinamenti.

I crediti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.

Gli iscritti agli anni successivi ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, devono possedere i requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti universitari.

Per gli iscritti agli anni successivi al primo ai corsi attivati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 l'iscrizione deve essere comunque corrispondente agli anni effettivi di carriera, computati in base alla prima iscrizione all'Università.

In presenza di interruzione degli studi dovuta a svolgimento di servizio militare di leva o del servizio civile, a cause di infermità gravi e prolungate debitamente documentate e per le studentesse per l'anno di nascita di ciascun figlio, il periodo di interruzione, se riconosciuto formalmente dall'Università, non viene preso in considerazione ai fini della valutazione della carriera e del merito.

Nel caso di passaggio dal vecchio corso di studi ai corsi di laurea e di laurea specialistica e nel caso in cui l'Università non abbia riformulato in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti, i requisiti di merito richiesti per l'accesso ai benefici sono quelli indicati nella tabella 1; tali requisiti sono richiesti limitatamente all'anno nel quale viene effettuato il passaggio ed a quello successivo.

Art. 7-Fruizione e durata dei benefici

I benefici sono concessi per il primo conseguimento del titolo di ciascuno dei livelli di corso con le seguenti modalità:

a) per gli iscritti ai corsi attivati prima del DM 3 novembre 1999 n. 509 per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più uno a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore anno;

b) per gli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore semestre;

c) per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore semestre;

d) per gli iscritti agli altri corsi di laurea specialistica per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore semestre;

e) per gli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione.

Art. 8 – Criteri per la formulazione delle graduatorie

L'E.R.S.U. formulerà graduatorie distinte per la borsa di studio e per i posti alloggio secondo le modalità sottoindicate:

a) per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi attraverso l'approvazione di un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione per corsi, definita in ordine crescente sulla base dell'Indicatore economico in rapporto alla scala di equivalenza di cui all'articolo 2 del presente bando;

b) per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, attraverso l'approvazione di graduatorie di merito distinte per anno di corso e corso di studi, valutando prioritariamente il numero delle annualità o dei crediti superati e successivamente la media dei voti riportati; a parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata dall'Indicatore economico in rapporto alla scala di equivalenza di cui all'articolo 2 del presente bando. Per gli studenti beneficiari o idonei di borsa di

studio nell'anno accademico precedente, che non presentano nuova autocertificazione sulle condizioni economiche, verrà considerato l'indicatore economico calcolato nell'A.A. 2000/2001.

Per i posti alloggio riservati agli iscritti anni successivi ai corsi di diploma, I.S.E.F., Teologia e Scienze Religiose, attraverso l'approvazione di graduatorie per corso di studi valutando prioritariamente il rapporto fra il numero di annualità o crediti superati e il numero delle annualità o crediti previsto nel piano di studi ufficiale per gli anni precedenti a quello cui si riferisce la domanda; per gli iscritti al secondo anno fuori corso tale numero è aumentato di tre; successivamente la media dei voti riportati; a parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata dall'Indicatore economico in rapporto alla scala di equivalenza di cui all'articolo 2 del presente bando

I benefici sono attribuiti sulla base dello stanziamento e del numero dei posti alloggio disponibili, giusto quanto contenuto agli articoli 14 e 19 del presente bando.

Art. 9 - Modalità e scadenze per la presentazione delle domande

La richiesta di partecipazione al concorso deve essere presentata su modulo unico predisposto dall'Ente, debitamente e compiutamente compilato in ogni sua parte pena l'esclusione. Lo studente può produrre inoltre qualunque altro documento o certificato che riterrà opportuno presentare nel suo interesse.

La domanda dovrà essere firmata dall'interessato in presenza del dipendente addetto al ricevimento all'atto della presentazione, ovvero, se presentata tramite terzi o inviata per posta, firmata e corredata della copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Le domande di ammissione dovranno pervenire al Settore Diritto allo Studio, via Premuda 10, Cagliari, entro il 10 agosto 2001; per le domande che verranno inviate per posta farà fede la data del timbro postale.

Le domande, corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, nonché dello status di fuori sede sono presentate dagli studenti avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, beneficiari o idonei ai servizi nell'anno accademico precedente, non devono compilare i quadri relativi alla parte economica. Solo in caso di mutamenti della composizione del nucleo familiare e/o di modifiche della condizione economica dello stesso nucleo, tali da far venire meno il diritto al beneficio, lo studente è tenuto a presentare una nuova autocertificazione.

Per i beneficiari di borsa di studio, residenti fuori sede e non titolari di posto alloggio, l'autocertificazione dello status di fuori sede, su modulo predisposto dall'Ente, dovrà pervenire al Settore diritto allo Studio via Premuda 10, Cagliari, entro il 31 dicembre 2001.

L'E.R.S.U. per gli interventi di rispettiva competenza, controlla la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti anche con il metodo della verifica con controlli a campione, che interessano annualmente almeno il venti per cento degli idonei a beneficiare dei servizi e degli interventi non destinati alla generalità degli studenti. Nell'espletamento di tali controlli l'E.R.S.U. può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Art 10 - Tempi di esecuzione del procedimento (L.241/90 e L.R. n.40/90)

Entro 20 giorni lavorativi dalle date di scadenza di presentazione delle domande verranno redatte le graduatorie provvisorie e pubblicate all'Albo dell'Ente in via Premuda 10 Cagliari, e presso le singole sedi delle Case e delle Mense. Eventuali ricorsi potranno essere presentati dagli interessati in carta semplice, al Settore diritto allo Studio via Premuda 10 Cagliari, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle suddette graduatorie.

La pubblicazione delle graduatorie definitive verrà effettuata entro 10 giorni dalla data di scadenza dei ricorsi. Dette graduatorie resteranno affisse per 30 giorni a decorrere dalla data di

pubblicazione. Le graduatorie sono consultabili anche sul sito internet dell'E.R.S.U.: www.regione.sardegna.it/ersuca.

Gli studenti richiedenti sono tenuti a verificare l'esattezza dei dati personali riportati nelle graduatorie provvisorie e definitive esposte al pubblico e a segnalare tempestivamente all'E.R.S.U. le eventuali inesattezze riscontrate in relazione ai propri dati anagrafici, di reddito e di merito. Il beneficio indebitamente percepito in carenza di una tempestiva segnalazione delle inesattezze sarà revocato.

Entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie definitive, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2001, sarà erogata agli studenti beneficiari la prima rata semestrale delle borse di studio.

Agli studenti iscritti agli anni successivi al primo, la seconda rata semestrale sarà erogata entro e non oltre il 30 giugno 2002;

Agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica a ciclo unico e di laurea specialistica la seconda rata verrà erogata dopo il superamento di almeno 20 crediti debitamente autocertificati al Settore Diritto allo Studio, in ogni caso da sostenersi entro il 30 novembre 2002. Alla scadenza di tale data la borsa di studio verrà revocata agli studenti che non avranno conseguito almeno 20 crediti, secondo le modalità indicate nell'art. 12 del presente bando.

Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie definitive sarà garantita la disponibilità dei servizi abitativi agli studenti beneficiari.

I ricorsi avverso la mancata attribuzione dei benefici, essendo il provvedimento a carattere definitivo, saranno possibili in prima istanza al competente Tribunale Amministrativo Regionale e in seconda istanza al Consiglio di Stato entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Il responsabile dei procedimenti amministrativi è il Sig. Umberto Melis, Responsabile del Settore Diritto allo Studio, via Premuda 10 Cagliari, tel. 07020191.

Art. 11 - Cause di decadenza e incompatibilità

Il diritto ai benefici attribuiti dall'Ente decade in caso di rinuncia agli studi, di trasferimento ad altra università nel corso dello stesso anno accademico, nel caso lo studente incorra in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione.

La borsa di studio è incompatibile con le collaborazioni studentesche, con altre borse o contributi in denaro a qualsiasi titolo attribuiti ad eccezione del contributo tesi e contributo viaggio. Lo studente legittimato a godere di più forme di assistenza è tenuto ad esercitare l'opzione.

La borsa è incompatibile col servizio militare o col sostitutivo servizio civile se svolti in una località diversa da Cagliari o nei comuni considerati sede e pendolari.

Il diritto all'alloggio decade nei casi previsti dal Regolamento in vigore per le Case dello Studente. L'alloggio è incompatibile con stipendi o retribuzioni fisse o mensili derivanti da attività lavorativa che non consentano di utilizzare il posto secondo le Norme del Regolamento Alloggi. Il posto alloggio è incompatibile col servizio militare e col sostitutivo servizio civile, ad eccezione dei casi in cui sia svolto nella sede universitaria e vi sia una formale autorizzazione del Comando Militare a pernottare fuori caserma.

Art. 12 - Revoca della borsa di studio

La borsa di studio è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica e di laurea specialistica a ciclo unico i quali, entro il 30 novembre dell'anno 2002, non abbiano conseguito almeno venti crediti, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

In caso di revoca, le somme rimosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa in denaro, devono essere restituiti; su richiesta motivata, da inoltrare entro il 10 dicembre 2002, potrà essere concessa anche la restituzione rateale.

In casi eccezionali debitamente documentati, l'E.R.S.U. potrà concedere una proroga fino a tre mesi per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca. A tal fine lo studente dovrà presentare apposita richiesta entro il 10 dicembre 2002.

Art. 13 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (L.31 dicembre 1996 n.675)

La richiesta di servizi, inoltrata mediante l'autocertificazione, comporta la trasmissione all'Ente di dati dello studente e della sua famiglia. I dati sono prevalentemente destinati alle elaborazioni delle procedure concorsuali, effettuate per mezzo di sistemi informatici, e sono finalizzati alla formulazione delle graduatorie, al conferimento di borse e posti alloggio.

I dati sono inoltre utilizzati per i controlli formali e sostanziali delle autocertificazioni prodotte e a tal fine possono essere comunicati agli Uffici Generali delle Entrate, all'Anagrafe tributaria, alla Polizia tributaria, alle banche pubbliche e private, all'Università di Cagliari o altre università, ai comuni, province, alla Regione autonoma della Sardegna e alle altre regioni italiane.

Sono pubblici, e quindi legati alla trasparenza degli atti amministrativi, quei dati necessari alla formulazione della graduatoria e alla sua pubblicazione: dati anagrafici, numero dei componenti il nucleo familiare, Indicatore economico e patrimoniale, carriera universitaria, il merito scolastico.

Relativamente al trattamento dei dati sono garantiti agli interessati i diritti previsti dall'art.13 della Legge 13/12/1996 n.675. Il responsabile del trattamento dei dati è il sig. Umberto Melis, Responsabile del Settore Diritto allo Studio, via Premuda, 10 Cagliari.

Art. 14 - Stanziamenti e ripartizione Borse di Studio

La somma stanziata per l'A.A. 2001/2002 è di Lire 15.000.000.000 (euro 7.746.853), fatta salva la verifica sull'effettiva disponibilità dei fondi ministeriali.

Ai sensi dell'art.16 della L.R. 15.01.1991, n.7, il 2% dello stanziamento è riservato agli studenti figli di emigrati sardi che conservino la nazionalità italiana e che abbiano i requisiti di cui al presente bando.

La ripartizione dei fondi verrà resa nota con la pubblicazione delle graduatorie. Il conferimento delle borse di studio sarà effettuato sulla base della ripartizione; le eventuali somme residue saranno assegnate prioritariamente allo stesso corso di studi, quindi alle graduatorie che hanno una percentuale maggiore di domande non soddisfatte in relazione alle borse assegnate fino ad esaurimento dei fondi, ad esclusione degli iscritti al primo anno. Gli arrotondamenti sono effettuati per difetto nel caso in cui la somma a disposizione sia inferiore o uguale al 50% della borsa da assegnare, per eccesso nel caso di somma superiore al 50%.

Art. 15 - Importi borse di studio

La borsa di studio è corrisposta in denaro e in servizi, da fruire entro l'anno accademico. L'importo annuo, erogato in due rate semestrali, è stabilito nel modo seguente:

<i>Status degli studenti e importo borsa valore max</i>	<i>valore servizio alloggio</i>	<i>valore servizio mensa 1 pasto al giorno per l'intero anno accademico</i>	<i>importo massimo in denaro</i>	<i>importo minimo in denaro</i>
Fuori sede lire 5.570.000 euro 2.877	lire 1.898.000 euro 980	lire 640.000 euro 331	lire 3.032.000 euro 1.566	lire 1.516.000 euro 783
Fuori sede lire 5.570.000 euro 2.877		lire 640.000 euro 331	lire 4.930.000 euro 2.546	lire 2.465.000 euro 1.273
Pendolari lire 3.150.000 euro 1.627			lire 3.150.000 euro 1.627	lire 1.575.000 euro 813

Sede lire 2.155.000 euro 1.113		1 pasto al giorno	lire 2.155.000 euro 1.113	lire 1.077.000 euro 556
--------------------------------------	--	-------------------	------------------------------	----------------------------

La borsa verrà corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore della condizione economica del nucleo familiare convenzionale sia inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento previsto dall'art. 2 del presente bando. Per valori superiori, sino al raggiungimento del predetto limite, la borsa viene gradualmente ridotta sino alla metà dell'importo massimo.

Lo studente che benefici di una borsa di importo ridotto per reddito, la cui condizione economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della borsa, può presentare idonea documentazione per ottenere un aumento del suo importo a partire dalla rata semestrale immediatamente successiva.

Lo studente che consegua il titolo di studio di laurea e di laurea specialistica entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici beneficia di un'integrazione della borsa pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso. Tale disposizione si applica anche agli studenti iscritti prima della riforma universitaria.

Per gli studenti beneficiari di borsa di studio e di posto alloggio l'importo della borsa resterà comunque invariato anche in caso di rinuncia o non fruizione dell'alloggio. Gli studenti beneficiari di borsa di studio che diventano titolari di posto alloggio nel corso dell'anno conserveranno la borsa assegnata ma saranno tenuti al pagamento della retta per il periodo di fruizione del servizio, in ragione di Lire 170.000 (euro 87,80) mensili, indipendentemente dalla fascia di appartenenza e dalla tipologia della camera.

Art. 16 - Status di sede, pendolare e fuori sede

Ai fini del riconoscimento dello status di sede, pendolare e fuori sede, vengono stabili i seguenti criteri:

a) gli studenti che frequentano la sede di Cagliari sono considerati in sede se residenti nei comuni di Cagliari, Assemini, Decimomannu, Elmas, Monserrato, Quartucciu, Quartu S. Elena, Selargius. Sono considerati pendolari se residenti nei comuni di Capoterra, Dolianova, Maracalagonis, Monastir, San Sperate, Sarroch, Serdiana, Sestu, Settimo S. Pietro, Sinnai, Soleminis, Ussana, Uta, Villa S. Pietro.

b) Gli studenti che frequentano la sede staccata di Nuoro sono considerati in sede se residenti nei comuni di Nuoro e Oliena. Sono considerati pendolari se residenti nei comuni di Dorgali, Fonni, Galtelli, Mamoiada, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Orune, Ottana e Sarule.

c) Gli studenti che frequentano la sede staccata di Oristano sono considerati in sede se residenti nei comuni di Oristano, Arborea, Baratili, Cabras, Milis, Nurachi, Ollastra, Riola Sardo, S.Vero Milis, Santa Giusta, Simaxis, Terralba e Zeddiani. Sono considerati pendolari se residenti nei comuni di Allai, Bauladu, Bonarcado, Fordongianus, Guspini, Marrubiu, Narbolia, Palmas Arborea, Seneghe, S. Nicolò Arcidano, Santulussurgiu, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Solarussa, Tramatzu, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana e Zerfaliu.

c) Gli studenti che frequentano la sede staccata di Iglesias sono considerati in sede se residenti nei comuni di Iglesias, Domusnovas, Gonnese e Villamassargia. Sono considerati pendolari se residenti nei comuni di Bacu Abis, Carbonia, Cortoghiana, Masua, Musei, Nebida, Nuraxi Figus, Portoscuso, Siliqua, Vallermosa.

Vengono inoltre considerati in sede gli studenti appartenenti a nucleo familiare proprietario di immobili ad uso abitativo nella località presso cui ha sede la struttura universitaria frequentata e nei relativi comuni considerati sede indipendentemente dalla residenza.

Viene riconosciuto lo status di fuori sede agli studenti residenti in comuni diversi da quelli su indicati a condizione che alloggino a titolo oneroso nei pressi della sede universitaria utilizzando le strutture dell'Ente, alloggi di privati o di altri Enti per un periodo non inferiore a 10 mesi e documentando lo status di fuori sede nei modi e nei tempi previsti dal presente bando all'art 9. In

caso contrario verrà riconosciuto, ai fini della determinazione dell'importo della borsa, lo status di pendolare.

Gli studenti stranieri, la cui famiglia non risiede in Italia, sono comunque considerati fuori sede indipendentemente dalla residenza in Italia.

Art. 17 - Integrazione della borsa per la mobilità internazionale

I beneficiari e gli idonei di borsa di studio, nonché i laureati coinvolti in progetti di mobilità nell'ambito del programma europeo Leonardo o di similari iniziative, che risultino laureati da non più di un anno all'inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento della borsa nell'ultimo anno di studi, hanno diritto, per una sola volta per ciascun corso, ad una integrazione della borsa per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione Europea, che di programmi anche non comunitari.

Ulteriore condizione per il diritto all'integrazione è che il periodo di studio e/o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi, anche se ai fini della predisposizione della prova conclusiva.

La somma stanziata è di Lire 50.000.000, (euro 25.823) con possibilità d'incremento con altri eventuali fondi all'uopo destinati dalla Regione Sarda.

L'integrazione riconosciuta è di 500 euro su base mensile per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di dieci mesi, certificata dall'Università che promuove il programma di mobilità, indipendentemente dal paese di destinazione. Da detto importo è dedotto l'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario. Il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno è concesso sino all'importo di 100 euro per i paesi europei e sino all'importo di 500 euro per i paesi extraeuropei, sempre che non sia riconosciuto da altri enti o istituzioni.

Per l'integrazione della borsa dovrà essere presentata regolare autocertificazione attestante la titolarità della borsa per la mobilità.

Il 50% del contributo verrà erogato all'avvio del programma di mobilità; il restante 50% sarà erogato al termine del periodo di mobilità, su richiesta da presentarsi sul modulo predisposto dall'ente, documentando il conseguimento dei risultati previsti nello stesso programma.

Art. 18 - Esonero tasse

Gli studenti beneficiari e idonei alla borsa di studio, presenti nelle relative graduatorie, sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, della tassa di iscrizione e dei contributi universitari. Nel caso in cui lo studente abbia versato la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, questa verrà rimborsata successivamente alla comunicazione, da parte dell'Università, dell'elenco degli studenti che hanno effettuato tale versamento.

Art. 19 - Servizi abitativi: ammissione ai posti alloggio

Possono accedere al concorso gli studenti che frequentano i corsi presso la sede di Cagliari e non residenti nei comuni di: Cagliari, Assemini, Capoterra, Decimomannu, Dolianova, Elmas, Maracalagonis, Monastir, Monserrato, Quartu S. Elena, Quartucciu, San Sperate, Sarroch, Selargius, Sordiana, Sestu, Settimo San Pietro, Sinnai, Soleminis, Ussana, Uta, Villa S. Pietro. Gli studenti richiedenti non devono appartenere a nucleo familiare convenzionale proprietario di appartamento nella città di Cagliari o nei suddetti comuni.

Art. 20 - Ubicazione ripartizione dei posti alloggio

I posti messi a concorso sono distribuiti nelle seguenti strutture abitative:

a) Alloggio di via Biasi	132
b) Alloggio di via Businco	218
c) Alloggio di via Montesanto	208
d) Alloggio di via Roma	126
e) Alloggio di via Trentino	261

f) Residenza di via Sassari	26
Totale posti :.	971

I posti alloggio disponibili sono così ripartiti:

- iscritti al primo anno	243
- iscritti anni successivi corsi di laurea	689
- iscritti anni successivi corsi di diploma	10
- iscritti anni successivi dottorati	10
- figli di emigrati sardi	19

Le ripartizioni dei posti alloggio per anno e corso di studi saranno definite sulla base del numero degli iscritti a ciascun anno e corso di studi A.A.2000/2001. L'anno di corso considerato per la determinazione dei posti è quello precedente a quello di riferimento (es. i posti assegnati agli studenti del 4° anno nel 2001/2002 hanno come riferimento proporzionale il numero degli studenti del 3° anno nel 2000/2001).

I posti residui, dopo l'assegnazione effettuata sulla base delle ripartizioni, saranno attribuiti prioritariamente allo stesso corso di studi, quindi alle graduatorie che hanno una percentuale maggiore di domande non soddisfatte in relazione ai posti assegnati.

I criteri di assegnazione delle camere sono indicati nell'art. 3 del Regolamento delle Case dello Studente, a disposizione degli interessati presso le sedi dell'Ente e nei Centri Informagiovani.

Art. - 21 Validità graduatorie e riassegnazione dei posti alloggio

Le graduatorie sono valide sino al 15 dicembre 2001.

Gli studenti idonei non beneficiari dovranno presentarsi al Settore Diritto allo Studio entro il 15 novembre 2001 per confermare l'interesse all'alloggio, pena la decadenza dal beneficio.

Dopo il 15 dicembre 2001 i posti disponibili non assegnati per mancanza di richieste saranno destinati a studenti fuori sede anni successivi interessati all'alloggio, anche per brevi periodi, al costo di lire 170.000 (euro 87,80) mensili, purché in possesso del requisito di reddito richiesto per la borsa di studio e in difetto di non più di due annualità o 10 crediti rispetto al numero richiesto per l'accesso al concorso. Ulteriori disponibilità saranno destinate agli Scambi culturali.

Art. 22 - Importi delle rette alloggio

Gli importi delle rette alloggio sono così determinati:

a) prima fascia: Indicatore della condizione economica del nucleo familiare convenzionale sino ai due terzi del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 2 del presente bando:

importo mensile singola	Lire 93.000	euro 48,03
importo mensile doppia	Lire 72.000	euro 37,18

b) seconda fascia: Indicatore della condizione economica del nucleo familiare convenzionale compreso fra i due terzi e la soglia di riferimento:

importo mensile singola	Lire 154.000	euro 79,53
importo mensile doppia	Lire 113.000	euro 58,36

La cauzione è pari a Lire 100.000 (euro 51,65) e dovrà essere versata anche dai titolari di borsa di studio.

Art. 23 - Trasferimenti di sede universitaria

Gli studenti che effettuano trasferimento da una sede universitaria ad un'altra prima della data del 10 agosto 2001, dovranno presentare la domanda di borsa di studio e posto alloggio all'Ente della sede universitaria presso cui è stato chiesto il trasferimento.

Nel caso di trasferimento dall'Università di Cagliari ad altra Università dopo il 10 agosto 2001 la domanda già presentata all'E.R.S.U. di Cagliari verrà trasmessa, su richiesta dell'interessato da inoltrare entro il 31 dicembre 2001, all'Ente competente. Dopo il trasferimento lo studente perderà il diritto ai benefici erogati dall'E.R.S.U. di Cagliari.

Gli studenti che invece provengono da altre Università trasferiti dopo il 10 agosto 2001 saranno ammessi a concorrere secondo i criteri stabiliti dal presente bando solo se la documentazione, trasmessa dall'Ente di provenienza, perverrà all'E.R.S.U. di Cagliari prima della pubblicazione delle graduatorie provvisorie.

CONTRIBUTI ALLOGGIO - NUORO

Art. 1 - Destinatari

Il contributo è destinato agli studenti iscritti per l'A.A.2001/2002 al corso di studio in Servizio Sociale, in Esperti della Pubblica Amministrazione e in Scienze dell'Amministrazione e sviluppo locale, dell'Università di Cagliari, sede staccata di Nuoro (Legge Regionale 7 aprile 1995 n. 6 art.47).

Gli studenti devono essere in possesso dei requisiti di reddito e di merito come specificatamente indicati nel bando di concorso borse di studio e posti alloggio A.A. 2001/2002 che si richiamano integralmente; non devono essere residenti nei Comuni di Nuoro, Mamoiada, Oliena, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli e Orune e non appartenere a nucleo familiare proprietario di appartamento nella città di Nuoro o nei suddetti Comuni.

Art. 2 - Stanziamenti e ripartizione del contributo

La somma stanziata è di lire 60.000.000 (euro 30.987). Ai sensi dell'art.16 della L.R.15.01.1991, n.7, il 2% dello stanziamento è riservata agli studenti figli di emigrati sardi che conservino la nazionalità italiana e che abbiano i requisiti di cui al presente bando.

Lo stanziamento è ripartito per ciascun corso di diploma e anno di corso proporzionalmente al numero degli studenti iscritti nell'A.A. 2000/2001. Un quinto del finanziamento è destinato alle matricole.

L'ammontare del contributo è fissato in:

- a) lire 1.000.000 (euro 516) per studenti beneficiari di borsa di studio;
- b) lire 1.800.000 (euro 930) per studenti non beneficiari di borsa di studio.

L'erogazione del contributo è subordinata al riconoscimento dello status di fuori sede degli studenti beneficiari. A tal fine dovrà essere presentata la documentazione richiesta dal bando di concorso borse di studio e posti alloggio A.A. 2001/2002, comprovante di aver preso alloggio a titolo oneroso nella città Nuoro o nei comuni indicati al precedente art. 1.

Art. 3 - Modalità di pagamento

Il pagamento del contributo alloggio sarà effettuato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2002, fatta salva l'erogazione dell'apposito finanziamento da parte della Regione Sarda.

Art. 4 - Norme di rinvio

Per quanto riguarda le modalità e scadenze per la presentazione delle domande, incompatibilità, criteri di formulazione delle graduatorie, tempi di esecuzione del procedimento e quanto non esplicitamente indicato si rimanda al bando di concorso borse di studio e posti alloggio A.A. 2001/2002.

Art. 5 - Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento amministrativo è il Sig. Umberto Melis, Responsabile del Settore Diritto allo Studio, via Premuda 10 Cagliari; tel. 07020191.

BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI STUDIO - A. A. 2001/2002

Art. 1 - Destinatari

Il contributo è riservato esclusivamente agli studenti di quei corsi di laurea o diploma e anni di corso per i quali per effetto dell'anticipazione del bando di concorso borsa di studio A.A.2001/2002 non sia stato utilizzato, per mancanza di idonei, l'intero importo stanziato per la borsa di studio A.A. 2001/2002.

Possono accedere al contributo di cui al presente bando gli studenti che si iscrivono per l'A.A. 2001/2002, entro i termini previsti, ai corsi di diploma o di laurea attivati prima della riforma universitaria, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, tenuti dall'Università degli Studi di Cagliari, dall'I.S.E.F., sede staccata di Cagliari, dalla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari.

Si specifica che il concorso è destinato agli studenti iscritti dal secondo anno e sino al primo anno fuori corso o più specificatamente con un numero di anni di carriera non superiore alla durata legale del corso di studi più uno a partire dall'anno di prima iscrizione e in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica e alla carriera universitaria previsti per la borsa di studio A.A.2001/2002.

Art. 2 – Stanziamenti, importi e ripartizione del contributo

Lo stanziamento verrà individuato successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive della borsa di studio per l'A.A. 2001/2002 e pertanto l'efficacia del presente bando e la conseguente erogazione dei Contributi è subordinata al pagamento della borsa di studio a tutti gli idonei anni successivi e alla accertata presenza di residui nello stanziamento della stessa Borsa, entro i limiti della quota a carico del bilancio dell'Ente.

Gli importi del contributo studio sono determinati come segue:

studenti sede: lire 1.077.000 (euro 556)
studenti pendolari: lire 1.575.000 (euro 813)
studenti fuori sede: lire 2.785.000 (euro 1.438)

Lo stanziamento sarà ripartito tenendo conto delle percentuali dei residui dei diversi corsi e anni di corso con riferimento alle corrispondenti graduatorie della borsa di studio.

Art. 3 Requisiti di merito

I requisiti minimi di merito richiesti sono quelli previsti per la borsa di studio A.A. 2001/2002 (tabella 1) diminuiti di una annualità per gli iscritti al secondo anno, di due annualità per gli iscritti agli altri anni.

Art. 4 - Documentazione prescritta

Il richiedente dovrà presentare apposita domanda, redatta sul modulo predisposto dall'Ente, debitamente e compiutamente compilato in ogni sua parte pena l'esclusione dal concorso.

Le domande di ammissione, dovranno pervenire entro il termine inderogabile del 10 agosto 2001. Per le domande che verranno inviate per posta farà fede la data del timbro postale.

Art. 5 - Modalità di pagamento

Il pagamento del contributo studio sarà effettuato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2002.

Art. 6 – Norme di rinvio

Per quanto riguarda le modalità per la presentazione delle domande, incompatibilità, criteri di formulazione delle graduatorie e quanto non esplicitamente indicato si rimanda al bando di concorso borse di studio e posti alloggio A.A. 2001/2002.

Art. 7 – Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento amministrativo è il Sig. Umberto Melis, Responsabile del Settore Diritto allo Studio, via Premuda 10 Cagliari; tel. 07020191.

INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI IN SITUAZIONE DI HANDICAP A.A. 2001/2002

Art. 1 - Destinatari

Possono accedere agli interventi di cui al presente bando gli studenti che si iscrivono per l'A.A. 2001/2002, entro i termini previsti, ai corsi di diploma, di laurea, di laurea specialistica a ciclo unico, di laurea specialistica, di specializzazione (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 368), di dottorato di ricerca attivati ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210, articolo 4, tenuti dall'Università degli Studi di Cagliari, dagli istituti universitari statali e università non statali legalmente riconosciute attivate a Cagliari, dall'I.S.E.F., sede staccata di Cagliari, dalla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari.

Gli interventi sono destinati a studenti in situazione di handicap di cui alla legge 18 gennaio 1999, n. 17, con disabilità non inferiore al 66%; limitatamente ai Contributi studio possono accedere gli studenti con disabilità inferiore al 66% se la stessa è di oggettivo impedimento allo studio.

Gli iscritti ai corsi di specializzazione possono accedere alla borsa di studio solo se frequentano un corso obbligatorio per l'esercizio della professione.

Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca attivati ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210, articolo 4, accedono ai benefici di cui al presente bando esclusa la borsa di studio.

I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, al merito e alla carriera universitaria previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente bando.

Esclusivamente ai fini dell'ammissione ai contributi per la mobilità internazionale possono accedere i laureati nell'A.A. 2000/2001, beneficiari o idonei di borsa di studio nello stesso anno accademico.

I limiti delle condizioni economiche per l'accesso agli interventi sono quelli indicati nel bando di concorso borse di studio e posti alloggio aumentati del 20%.

Art. 2 - Durata concessione dei benefici

Per gli studenti iscritti ai corsi attivati prima della riforma universitaria di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, i benefici sono concessi per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più due, con riferimento al primo anno di iscrizione. Il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore anno.

Per gli studenti iscritti ai corsi attivati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la durata di concessione dei benefici è di nove semestri per i corsi di laurea, di sette semestri per i corsi di laurea specialistica e di quindici semestri per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico.

Art. 3 - Requisiti di merito

Gli studenti iscritti ai corsi attivati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, devono essere in possesso, entro il 10 agosto 2001, di un numero di crediti pari a quelli previsti per le borse di studio e servizi abitativi, diminuiti del 40%.

Gli studenti iscritti ai corsi attivati prima dell'applicazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, devono essere in possesso, entro il 10 agosto 2001, dei seguenti requisiti di merito:

- a) per chi si iscrive al secondo anno, una annualità fra quelle previste dal piano di studio;
- b) per chi si iscrive al terzo anno ed al quarto anno, qualora questo non sia l'ultimo, un numero di annualità pari alla metà meno 2 arrotondata per difetto di quelle previste dal piano di studi degli anni precedenti, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è la metà meno tre arrotondata per difetto;
- c) per chi si iscrive all'ultimo anno, aver superato un numero di annualità pari al 50% arrotondato per difetto del numero di annualità complessive previste dal piano di studi, fatto salvo

per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è pari al 40% arrotondato per difetto;

d) per chi si iscrive al primo anno fuori corso, avere superato un numero di annualità pari al 55% arrotondato per difetto del numero di annualità complessive previste dal piano di studi, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è il 45% arrotondato per difetto;

e) per chi si iscrive al secondo anno fuori corso, avere superato un numero di annualità pari al 70% arrotondato per difetto del numero di annualità complessive previste dal piano di studi, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è il 60% arrotondato per difetto;

f) per chi si iscrive al terzo anno fuori corso, limitatamente ai servizi abitativi, avere superato un numero di annualità pari all'80% arrotondato per difetto del numero di annualità complessive previste dal piano di studi.

Art. 4 - Criteri per la formulazione delle graduatorie

Verranno redatte due graduatorie:

a) per gli studenti iscritti al primo anno verrà redatta una graduatoria unica tenendo conto prioritariamente della percentuale di invalidità; in caso di parità si seguiranno gli stessi criteri previsti all'art. 8 lettera a del bando di concorso borse di studio e posti alloggio A.A. 2001/2002;

b) per gli iscritti agli anni successivi verrà redatta una graduatoria unica tenendo conto prioritariamente della percentuale di invalidità; in caso di parità si terrà conto del rapporto tra il merito dello studente e numero di annualità o di crediti previsti nel piano di studi negli anni precedenti cui si riferisce la domanda; il denominatore è aumentato di due per il secondo anno fuori corso e di tre per il terzo anno fuori corso.

In caso di ulteriore parità si terrà conto delle condizioni economiche ed infine precede lo studente più anziano di età.

Art. 5 – Posti alloggio

I posti alloggio messi a concorso sono 20 di cui n. 7 riservati agli iscritti al primo anno.

Sono inoltre disponibili n. 5 posti alloggio per studenti non deambulanti, in camere appositamente attrezzate, costretti all'utilizzo di sedia a rotelle. In caso di non assegnazione di posti per studenti non deambulanti per mancanza di domande il Consiglio di Amministrazione dell'Ente può valutare la possibilità di ammettere studenti non in possesso dei requisiti di reddito.

Art. 6 - Borse di studio

La somma stanziata per le borse di studio è di L. 190.000.000 (euro 98.127). Per l'importo, modalità di erogazione e fruizione della borsa si fa riferimento al bando di concorso borse di studio A.A. 2001/2002. Agli studenti iscritti al primo anno non si applicano i criteri di merito relativi al pagamento della seconda rata e alla revoca del beneficio.

Art. 7 – Contributi di studio

La somma stanziata per i Contributi di studio è di L. 10.000.000 (euro 5.165). Possono richiedere il contributo gli studenti che, pur trovandosi in disagiate condizioni economiche, non usufruiscono della borsa di studio per carenza di requisiti di merito. Il contributo può essere concesso anche agli studenti con percentuale di invalidità inferiore al 66% se la stessa è di oggettivo impedimento allo studio.

Art. 8 – Pasti gratuiti

Gli studenti portatori di handicap beneficiari di borsa di studio possono usufruire di un ulteriore pasto gratuito al giorno oltre quello già incluso dal beneficio della borsa di studio.

Possono beneficiare inoltre di un pasto al giorno gratuito gli studenti il cui indicatore economico non sia superiore al 40% del reddito soglia previsto per la borsa di studio e il merito non sia inferiore al 50% di quello richiesto per l'attribuzione della stessa borsa.

Art. 9 - Altri interventi

L'Ente può promuovere altri interventi in favore degli studenti portatori di handicap, quali un servizio di consulenza psicologica, acquisizione di strumenti specifici ad uso collettivo, anche in collaborazione con altre istituzioni, e altri interventi che possano agevolare la fruizione dell'attività didattica e lo studio.

Art. 10 - Modalità e scadenza di presentazione della domanda

Il richiedente la borsa di studio e il posto alloggio dovrà presentare apposita domanda, redatta sui moduli predisposti dall'Ente, entro il termine del 10 agosto 2001. Per le domande che verranno inviate per posta farà fede la data del timbro postale. Ai moduli di domanda dovrà essere allegata copia della certificazione rilasciata dalla Commissione medica della Azienda Sanitaria di appartenenza, con l'indicazione del grado di invalidità.

Lo studente è tenuto a dichiarare la titolarità ovvero l'assenza di provvidenze erogate da altri enti. Lo studente può produrre inoltre qualunque altro documento o certificato che riterrà opportuno presentare nel suo interesse.

Art. 11 – Norme di rinvio

Per quanto riguarda incompatibilità, tempi di esecuzione del procedimento e quanto non esplicitamente indicato si rimanda al bando di concorso borse di studio e posti alloggio A.A. 2001/2002.

Art. 12 – Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento amministrativo è il Sig. Umberto Melis, Responsabile del Settore Diritto allo Studio, via Premuda 10 Cagliari; tel. 07020191.

BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI TESI DI LAUREA A.A. 2001/2002

Art. 1 - Destinatari

I contributi sono destinati agli studenti anni successivi laureandi che si iscrivono per l'A.A. 2001/2002, entro i termini previsti, ai corsi di studio attivati prima della riforma universitaria (*decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509*), ed ai corsi di laurea, di laurea specialistica a ciclo unico e di laurea specialistica tenuti dall'Università degli Studi di Cagliari, dall'I.S.E.F., sede staccata di Cagliari, dalla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari.

I richiedenti alla data di presentazione della domanda devono essere in possesso dei requisiti richiesti per la fruizione dei posti alloggio A.A 2001/2002. Il contributo può essere richiesto anche dagli studenti che si laureano nella sessione straordinaria dell'A.A. 2000/2001.

Il contributo viene concesso per spese di ricerca per tesi di laurea

Ai beneficiari di contributo tesi di laurea, titolari di borsa Erasmus, Comet o simili verrà riconosciuto unicamente il rimborso delle spese relative ad un viaggio di andata e ritorno.

Art. 2 - Stanziamenti e importi del contributo

La somma stanziata per contributi tesi è di L100.000.000 (euro 51.646). Il 2% degli stanziamenti è riservato agli studenti universitari figli di emigrati sardi che conservano la cittadinanza italiana (Art.16, L.R.7/91), in possesso dei requisiti di reddito e di merito.

Il contributo è concesso solo una volta nell'arco della carriera scolastica, secondo i seguenti importi:

- a) per ricerche tesi da effettuarsi in Italia, fino a L.1.000.000 (euro 516);
- b) per ricerche tesi da effettuarsi all'estero, fino a L.2.500.000 (euro 1.291).

Art. 3 - Graduatorie

Le graduatorie, distinte per corso di studi, verranno formulate tenendo conto in modo decrescente di:

a) rapporto fra il numero di annualità o crediti superati *entro la data di scadenza del bando* e il numero delle annualità o crediti previsto nel piano di studi ufficiale per gli anni precedenti a quello cui si riferisce la domanda; per gli iscritti al secondo anno fuori corso tale numero è aumentato di tre;

b) media dei voti riportati.

In caso di parità si terrà conto, in modo crescente, dell'Indicatore economico in rapporto alla scala di equivalenza. In caso di ulteriore parità precede lo studente più anziano di età.

Viene garantito almeno un contributo per ogni corso di studi; le eventuali somme residue verranno assegnate a quei corsi dove è maggiore il rapporto delle domande non soddisfatte in relazione ai contributi assegnati.

Art. 4 – Modalità e scadenza presentazione della domanda

Alla domanda da redigersi su apposito modulo debitamente compilato in ogni sua parte, dovrà essere allegata la relazione sulla ricerca finalizzata alla laurea, vistata dal professore relatore con timbro e firma leggibile, contenente il dettagliato piano delle spese da sostenere.

Le domande dovranno essere presentate entro 31 gennaio 2002. Per le domande che verranno inviate per posta farà fede la data del timbro postale. Saranno escluse le domande incomplete di tutta la documentazione o delle dichiarazioni richieste.

Art. 5 - Tempi di esecuzione del procedimento

Per le modalità e i tempi di pubblicazione delle graduatorie si fa riferimento al Bando di concorso per l'attribuzione di borse di studio e posti alloggio per l'A.A. 2001/2002.

Il responsabile del procedimento amministrativo è il Sig. Umberto Melis, Responsabile del Settore Diritto allo Studio.

Art. 6 - Modalità erogazione

Il contributo verrà erogato in due rate: il 50% successivamente all'atto di approvazione delle graduatorie definitive; il saldo a conclusione della ricerca.

Il saldo dovrà essere richiesto dal beneficiario entro il 31 ottobre 2002, corredando l'istanza con l'apposita relazione dell'avvenuta ricerca e del riepilogo delle spese sostenute, vistata per convalida dal professore relatore. Nella richiesta di saldo lo studente che non abbia conseguito la laurea dovrà indicare la sessione entro cui presumibilmente verrà sostenuto l'esame di laurea.

Qualora la documentazione per il saldo del Contributo non pervenisse entro il termine suddetto, l'Ente provvederà al recupero dell'anticipazione concessa.

BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI VIAGGI STUDIO A.A. 2001/2002

Art. 1 - Destinatari

I contributi sono destinati agli studenti degli anni successivi al primo che si iscrivono per l'A.A. 2001/2002, entro i termini previsti, ai corsi di studio attivati prima della riforma universitaria (*decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509*), ed ai corsi di laurea, di laurea specialistica a ciclo unico e di laurea specialistica tenuti dall'Università degli Studi di Cagliari, dall'I.S.E.F., sede staccata di Cagliari, dalla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari.

I richiedenti alla data di presentazione della domanda devono essere in possesso dei requisiti richiesti per la fruizione dei posti alloggio A.A 2001/2002.

Il contributo viene concesso per la frequenza di corsi di lingua straniera all'estero, corsi di perfezionamento legati al corso di studi frequentato (tirocinio, stages, etc.) tenuti presso università, scuole legalmente riconosciute e istituzioni pubbliche o private, industrie o aziende. Il periodo di frequenza al corso di lingua non deve essere inferiore a due settimane.

Il contributo viaggi di studio è incompatibile con la partecipazione a programmi di scambi culturali quali Erasmus, Comet e simili, e con altri contributi concessi da Istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

Lo studente beneficiario che consegue la laurea o il diploma prima di aver effettuato il viaggio perde il diritto al contributo.

Art. 2 - Stanziamenti e importi del contributo

La somma stanziata per contributi viaggi di studio è di L. 300.000.000 (euro 154.937). Il 2% degli stanziamenti è riservato agli studenti universitari figli di emigrati sardi che conservano la cittadinanza italiana (Art.16, L.R.7/91), in possesso dei requisiti di reddito e di merito.

Il contributo è concesso solo una volta nell'arco della carriera scolastica, secondo i seguenti importi:

- a) per viaggi da effettuarsi in Italia L. 1.000.000 (euro 516);
- b) per viaggi da effettuarsi all'estero L. 2.000.000.(euro 1.033)

Art. 3 - Graduatorie

Le graduatorie, distinte per corso di studi, verranno formulate tenendo conto in modo decrescente di:

a) rapporto fra il numero di annualità o crediti superati *entro la data di scadenza del bando* e il numero delle annualità o crediti previsto nel piano di studi ufficiale per gli anni precedenti a quello cui si riferisce la domanda; per gli iscritti al secondo anno fuori corso tale numero è aumentato di tre;

b) media dei voti riportati.

In caso di parità si terrà conto, in modo crescente, dell'Indicatore economico in rapporto alla scala di equivalenza. In caso di ulteriore parità precede lo studente più anziano di età.

Viene garantito almeno un contributo per ogni corso di studi; le eventuali somme residue verranno assegnate a quei corsi dove è maggiore il rapporto delle domande non soddisfatte in relazione ai contributi assegnati.

Art. 4 – Modalità e scadenza presentazione della domanda

Alla domanda da redigersi su apposito modulo debitamente compilato in ogni sua parte, dovrà essere allegato l'ulteriore modulo con l'indicazione dell'università, scuola, pubblica o privata, istituzione, industria o azienda, del periodo di soggiorno e della dichiarazione di non aver richiesto altri contributi all'E.R.S.U. o ad altri enti pubblici.

Le domande dovranno essere presentate entro 31 gennaio 2002. Per le domande che verranno inviate per posta farà fede la data del timbro postale. Saranno escluse le domande incomplete di tutta la documentazione o delle dichiarazioni richieste.

Art. 5 - Tempi di esecuzione del procedimento

Per le modalità e i tempi di pubblicazione delle graduatorie si fa riferimento al Bando di concorso per l'attribuzione di borse di studio e posti alloggio per l'A.A. 2001/2002.

Il responsabile del procedimento amministrativo è il Sig. Umberto Melis, Responsabile del Settore Diritto allo Studio.

Art. 6 - Modalità erogazione

Il contributo verrà erogato in due rate: il 50% successivamente all'atto di approvazione delle graduatorie definitive; il saldo a conclusione del viaggio di studio.

Il saldo dovrà essere richiesto dal beneficiario entro il 31 ottobre 2002, corredando l'istanza con il certificato di frequenza rilasciato dall'ente presso cui è stato frequentato il corso di lingua o di perfezionamento.

Qualora la documentazione per il saldo del Contributo non pervenisse entro il termine suddetto, l'Ente provvederà al recupero dell'anticipazione concessa.

RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE PER LA FREQUENZA AD UN CORSO DI LINGUA STRANIERA A.A. 2001/2002

Art. 1 - Destinatari

Gli studenti universitari in possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione di posto alloggio A.A. 2001/2002, che frequentano un corso di lingua tenuto nell'A.A. 2001/2002 presso il Centro Linguistico d'Ateneo in località «Sa Duchessa», via Trentino 1 Cagliari, possono richiedere il rimborso della tassa di iscrizione al corso.

Il rimborso è incompatibile con il contributo viaggio per la frequenza ad un corso di lingua.

Art. 2 – Modalità di rimborso

L'istanza di rimborso, dovrà pervenire al Settore Diritto allo Studio dopo la frequenza al corso e comunque non oltre il 10 dicembre 2002 unitamente alla seguente documentazione:

- a) domanda su modulo prestampato;
- b) attestato di frequenza al corso;
- c) copia ricevuta del versamento della tassa di iscrizione al corso.

SUSSIDI STRAORDINARI

Art. 1 - Destinatari

Il sussidio è riservato agli studenti i quali, per situazioni eccezionalmente gravi che apportino una sostanziale modifica alla situazione economica familiare, si trovino in uno stato di disagio tale da compromettere la prosecuzione degli studi.

La somma stanziata per l'A.A. 2001/2002 è di Lire 100.000.000 (euro 51.646).

Il sussidio può essere concesso per una sola volta nell'arco della carriera scolastica.

L'importo del sussidio è fissato in:

lire 1.000.000 (euro 516) ai residenti in sede;

lire 1.500.000 (euro 775) ai residenti pendolari e fuori sede.

Art. 2 - Criteri per la concessione

I criteri generali seguiti di norma per il riconoscimento del sussidio straordinario sono i seguenti:

a) la motivazione della richiesta deve essere conseguente ad un evento verificatosi in periodo recente, comunque non oltre dodici mesi dalla presentazione della domanda;

b) il reddito familiare, a seguito del verificarsi dell'evento, deve rientrare nei limiti previsti per la borsa di studio;

c) non beneficiare di borsa di studio per il corrente anno accademico;

d) per gli studenti iscritti oltre il primo anno aver sostenuto almeno due annualità o 20 crediti nell'anno accademico precedente.

Art. 3 - Modalità di erogazione

La liquidazione del sussidio avverrà in due soluzioni: il 40% all'atto di concessione, il restante 60% dopo il superamento di almeno una annualità o 10 crediti entro la sessione successiva alla data di concessione del beneficio.

Qualora lo studente non soddisfi detta condizione non potrà ottenere il pagamento del saldo.

Art. 4 - Modalità di presentazione delle domande

Il richiedente dovrà presentare, unitamente al modulo predisposto dall'Ente debitamente e compiutamente compilato in ogni sua parte, la seguente documentazione:

a) domanda in carta semplice, contenente i motivi della richiesta del sussidio;

b) documentazione comprovante i motivi della richiesta.

Art. 5 - Tempi di esecuzione del procedimento

L'esito della richiesta di sussidio verrà comunicato all'interessato di norma entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda e comunque non oltre 90 giorni.

Il responsabile del procedimento amministrativo è il Sig. Umberto Melis, Responsabile del Settore Diritto allo Studio.

SERVIZI DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEGLI STUDENTI

TESSERA E.R.S.U.

Art. 1 – Uso e validità

Per accedere ai servizi dell'Ente occorre munirsi della tessera E.R.S.U. che contiene la fotografia di riconoscimento e una banda magnetica sulla quale è riportato il codice personale dello studente.

La tessera ha validità annuale e consente l'accesso alle mense universitarie, alle biblioteche dell'Ente, ai servizi culturali, sportivi, ricreativi e del tempo libero e alle varie attività in convenzione rivolte agli utenti E.R.S.U.

Art. 2 - Modalità per il rilascio della prima tessera e per la convalida annuale.

La prima tessera, il cui rilascio è gratuito, dovrà essere richiesta al Settore Diritto allo Studio in Via Premuda 10 Cagliari, utilizzando i moduli appositi e allegando una fotografia.

Gli studenti già in possesso di tessera dovranno richiedere il rinnovo al medesimo Settore, rinnovo necessario per il ritiro del bollino di convalida annuale presso la Cassa di via Premuda.

Al fine di consentire il rilascio della tessera o della convalida all'inizio dell'anno accademico, le domande dovranno pervenire entro il 5 settembre 2001. Le domande presentate successivamente verranno soddisfatte entro 20 giorni lavorativi.

La tessera ha validità sino al 30 settembre 2002.

Relativamente al servizio mensa qualora la domanda per il rilascio e per il rinnovo della tessera non sia stata presentata nei termini, nelle more dell'autorizzazione, lo studente potrà usufruire dei pasti a lire 5.200 (euro 2,69).

Si ricorda che la tessera è strettamente personale e non cedibile. Eventuali casi di cessione a terzi o altro utilizzo scorretto, comporteranno l'adozione di provvedimenti amministrativi da parte dell'Ente.

Art. 3 - Modalità per il rilascio del duplicato della tessera E.R.S.U.

Gli studenti che abbiano smarrito o deteriorato la tessera valida per l'anno accademico potranno richiederne il duplicato con le seguenti modalità:

- a) domanda di duplicato, su apposito modulo;
- b) autocertificazione di smarrimento della tessera ovvero restituzione della tessera deteriorata;
- c) ricevuta del versamento di lire 5.000 (euro 2,58) da effettuare presso la cassa dell'Ente in via Premuda 10, Cagliari;
- d) una fotografia.

SERVIZIO RISTORAZIONE

Il servizio di ristorazione è garantito dall'Ente tramite le mense di:

- via Premuda n.10, Cagliari (in gestione diretta),
- piazza Michelangelo, Cagliari (in appalto),
- cittadella universitaria Monserrato (a gestione mista)
- via Olbia n.2, Nuoro (in convenzione)
- via Monteponi n.12, Iglesias (in convenzione)
- via Cagliari, Oristano (in convenzione)
-

Art. 1 - Beneficiari

Possono usufruire del servizio gli studenti, in possesso della tessera E.R.S.U., che si iscrivono per l'A.A. 2001/2002, ai corsi di diploma, di laurea, di laurea specialistica a ciclo unico, di laurea specialistica, di specializzazione, di dottorato di ricerca tenuti dall'Università degli Studi di Cagliari, dagli istituti universitari statali e università non statali legalmente riconosciute attivate a Cagliari, dall'I.S.E.F., sede staccata di Cagliari, dalla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari.

Art. 2 - Modalità di acquisto e di consumo dei pasti

I pasti potranno essere acquistati presso le Casse dell'Ente, ubicate nelle sedi di via Premuda 10 e di piazza Michelangelo, tutti i giorni della settimana con esclusione della domenica e dei giorni festivi e dei periodi di chiusura secondo i seguenti orari:

MATTINA dalle ore 10.00 alle ore 14.00	SERA dalle ore 17.00 alle 21.00
---	------------------------------------

Sono in vendita abbonamenti da 10, 20 o 30 pasti e, limitatamente a quelli di IV fascia, da 5 pasti.

L'orario di distribuzione dei pasti, con esclusione della domenica e dei giorni festivi, è fissato per il pranzo dalle ore 12.00 alle ore 14.30 e per la cena dalle ore 19.15 alle 21.00.

Art. 3 - Modalità per il consumo del pasto nella mensa della Cittadella di Monserrato

Gli utenti che intendono consumare il pasto nella mensa di Monserrato dovranno effettuare la prenotazione presso i totem telematici dell'Ente entro le ore 9,00 del giorno prescelto.

La prenotazione comporta l'impegno di un acconto di lire 500 (euro 0,26) che verrà trattenuto in caso di non fruizione del pasto.

Art. 4 - Commissione controllo mense e controlli di qualità del servizio

Il servizio ristorazione offerto nelle mense a gestione diretta e indiretta è sottoposto a controllo da parte di una Commissione mense, alla quale si possono far pervenire per iscritto eventuali reclami e suggerimenti.

La Commissione è composta da due studenti e da due Consiglieri di Amministrazione.

Sono state altresì predisposte una serie di misure a garanzia del controllo di qualità del servizio ed in particolare:

1. con cadenza mediamente mensile il competente servizio della A.S.L. effettua il prelievo dei cibi distribuiti presso tutte le mense da sottoporre agli esami batteriologici previsti dalle norme vigenti;
2. di norma, anche a richiesta dell'Ente, sempre tramite il competente servizio della A.S.L., si procede all'analisi merceologica a campione dei generi alimentari utilizzati nelle mense;
3. il Laboratorio del Servizio di igiene degli alimenti presso il Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica dell'Università di Cagliari effettua le dovute analisi microbiologiche nell'ambito di operazioni di valutazione dei parametri qualitativi degli alimenti trattati nelle mense dello stesso Ente sia a gestione diretta che convenzionate;

4. viene curata l'affissione presso ogni mensa del menù con l'indicazione delle grammature delle pietanze;

5. sono a disposizione presso ogni mensa una bilancia per la verifica delle grammature delle pietanze ed una cassetta per il deposito dei reclami e delle proposte degli utenti;

6. il menù è infine sottoposto al controllo dietologico; sono disponibili informazioni riguardo alle tabelle caloriche ottimali per l'utenza universitaria.

È inoltre curata, con cadenze ravvicinate, la distribuzione di questionari per l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utenza.

Tali disposizioni tendono da un lato a garantire la qualità igienica dei pasti, dall'altro a mettere a disposizione degli utenti strumenti e documenti che consentano loro di effettuare un controllo diretto sul servizio e sulle eventuali difformità fra le regole dettate dal Consiglio d'Amministrazione e quanto effettivamente offerto all'interno delle mense.

Art. 5 - Cene speciali

Nella mensa di Via Premuda sono organizzate periodicamente delle cene speciali a tema con animazione e intrattenimenti culturali. Gli studenti possono proporre idee per la programmazione delle cene e hanno la possibilità di esibirsi con animazione, musica di tutti i tipi, canti tradizionali etc., rivolgendosi al Servizio gestione mense e alloggi sito in Via Premuda 10.

Art. 6 - Servizio Snack-Bar

Sono in funzione nella Casa dello studente di via Trentino un servizio caffetteria e tavola calda e nella Casa dello studente di Via Montesanto un bar-caffetteria.

Art. 7 Partecipazione dell'utenza al costo del servizio mensa.

Gli utenti partecipano al costo del pasto in base all'Indicatore economico e ai componenti il nucleo familiare convenzionale, determinati con gli stessi criteri previsti per la borsa di studio A.A. 2001/2002 e in base agli anni di carriera.

Gli studenti degli anni successivi, presenti nella graduatoria degli idonei alla borsa di studio, non beneficiari della stessa per l'esaurimento delle disponibilità finanziarie, fruiscono gratuitamente del servizio di ristorazione.

Gli studenti iscritti al primo anno, presenti nella graduatoria degli idonei alla borsa di studio, non beneficiari della stessa per l'esaurimento delle disponibilità finanziarie, fruiscono del servizio di ristorazione secondo l'importo stabilito per la prima fascia di reddito.

Le tariffe, per fasce di reddito, degli studenti con un numero di anni di carriera non superiore alla durata legale del corso di studi più due a partire dall'anno di prima iscrizione, in abbonamento, sono le seguenti:

Componenti nucleo familiare	Fascia I lire 2.800 euro 1,45 I.E. x 1000		Fascia II lire 3.800 euro 1,96 I.E. x 1000		Fascia III lire 4.300 euro 2,22 I.E. x 1000		Fascia IV lire 4.800 euro 2,48 I.E. x 1000
	fino a lire	da lire	a lire	da lire	a lire	oltre lire	
1	13.922	13.923	20.883	20.884	34.805	34.805	
2	23.203	23.204	34.805	34.806	58.008	58.008	
3	30.937	30.938	46.406	46.407	77.343	77.343	
4	37.743	37.744	56.616	56.617	94.359	94.359	
5	44.240	44.241	66.361	66.362	110.601	110.601	
6	50.119	50.120	75.178	75.179	125.297	125.297	
7	55.687	55.688	83.531	83.532	139.218	139.218	

Gli studenti con un numero di anni di carriera superiore a due e sino a quattro rispetto alla durata legale del corso di studi possono usufruire del pasto al prezzo della fascia immediatamente successiva a quella di appartenenza per reddito.

Gli studenti con un numero di anni di carriera superiore a quattro rispetto alla durata legale del corso di studi possono usufruire del pasto con la penalizzazione di due fasce rispetto a quella di appartenenza per reddito.

Gli anni di carriera sono computati in base all'anno di prima iscrizione, così come previsto per la concessione dei Servizi attribuiti per concorso

Gli studenti che presentano la domanda di accesso alla mensa e che non intendono compilare la parte relativa alla situazione di merito e di reddito vengono inseriti nella quarta fascia.

Gli studenti che accedono al servizio occasionalmente possono acquistare un pasto singolo al costo di L.5.200 (euro 2,69).

Gli studenti stranieri in condizioni di particolare disagio economico, opportunamente documentate, possono accedere gratuitamente al servizio di ristorazione.

Art. 8 - Altre utenze

Gli studenti iscritti ad altri atenei ospiti per brevi soggiorni, gli studenti comunitari ed extra comunitari scambisti possono usufruire del servizio in abbonamento al costo di lire 3.800 (euro 1,96); se non intendono munirsi di abbonamento potranno usufruire del pasto a lire 5.200 (euro 2,69).

Gli studenti delle Scuole Medie Superiori partecipanti a viaggi di studio e/o culturali nella città di Cagliari, preventivamente autorizzati, accedono al costo di L. 5.200 (euro 2,69) a pasto.

Partecipano al costo del pasto a lire 10.000 (euro 5,16), salvo diverse pattuizioni, le seguenti utenze:

- a) gli studenti già in possesso di laurea iscritti ad un altro corso di pari livello;
- b) gli studenti pendolari delle Scuole Medie Superiori con sede in Cagliari.
- c) i docenti, il personale non docente dell'Università di Cagliari.
- d) eventuali utenze convenzionate.

SERVIZIO DI INFORMAZIONE, CULTURALE E DEL TEMPO LIBERO

L'E.R.S.U. interviene con degli stanziamenti per favorire una migliore partecipazione alla vita universitaria attraverso l'attivazione e il sostegno delle seguenti attività e iniziative:

- informagiovani;
- biblioteca;
- convenzione CUS per attività sportive;
- convenzioni con strutture private per agevolare la partecipazione degli studenti ad attività culturali, sportive e del tempo libero;
- "Sportello Casa" per il reperimento di alloggi;
- centro culturale Mensana;
- organizzazione di seminari, convegni, laboratori e attività formative in collaborazione con organismi culturali cittadini e con associazioni e gruppi studenteschi.

Servizio informagiovani

Presso il Settore Culturale in Via Trentino è attivo un servizio che mette a disposizione degli studenti materiale informativo riguardante l'Università di Cagliari e le università italiane ed europee, il turismo studentesco, la manifestazioni culturali cittadine.

Gli studenti interessati possono consultare guide, opuscoli e riviste. Il materiale può anche essere preso in prestito per il tempo necessario per fotocopiarlo.

Sono inoltre consultabili i bandi per le borse di studio, per studenti e laureati, offerte da Enti pubblici e privati italiani e stranieri.

È inoltre attiva la banca dati "Noopolis" che raccoglie informazioni su corsi di perfezionamento, stage, soggiorni all'estero, borse di studio e altre connesse. Si tratta di una raccolta "in linea", che viene continuamente aggiornata, di varie migliaia di informazioni su tutto quanto offerto ai giovani e agli studiosi per completare la loro formazione scientifico-culturale. L'utente deve compilare un modulo in cui indica, oltre ai consueti dati identificativi, gli argomenti della ricerca ed eventualmente specifica i paesi ai quali è interessato e le lingue straniere conosciute. In tempo reale si ottengono notizie su enti erogatori, requisiti di partecipazione, scadenze e ogni altra relativa informazione.

Biblioteca

La biblioteca dell'E.R.S.U. è situata presso il Settore Culturale in Via Trentino e raccoglie circa 2000 volumi di vario argomento, principalmente scienze umane (sociologia, storia, politica, filosofia, psicologia, economia, antropologia, arte) e opere di consultazione (enciclopedie e dizionari). La struttura offre il servizio di consultazione, di prestito e di sala lettura a cui possono accedere solo gli studenti.

Sportello Casa

È attivo presso la struttura dell'informagiovani lo "Sportello Casa", un servizio che si propone di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di alloggi in affitto per studenti fuori sede e stranieri che non possono usufruire dei posti alloggio messi a disposizione direttamente dall'E.R.S.U..

Le disponibilità di appartamenti, alloggi, posti letto in famiglie e altre offerte abitative segnalati dai rispettivi proprietari allo "sportello" vengono inserite in una banca dati a disposizione dell'utenza. Ciò consente una ricerca mirata che tiene conto delle esigenze del singolo studente in base a parametri quali la zona, il periodo di soggiorno, la preferenza per camera singola o doppia, il prezzo e le altre caratteristiche dell'abitazione e della famiglia che ospita.

Il servizio inoltre si occupa di mantenere contatti con gli studenti stranieri provenienti in città per motivi di studio per informarli sulle possibilità offerte dal mercato immobiliare e offrire la possibilità di prenotare un alloggio già da prima dell'arrivo in città.

Centro culturale Mensana

Presso il centro Mensana si svolgono iniziative culturali e di spettacolo promosse dalle associazioni e gruppi studenteschi sia attraverso l'intervento diretto dell'Ente. Vengono inoltre ospitate iniziative proposte da organismi culturali esterni.

Il programma dei diversi settori è ricco e articolato e prevede concerti, rappresentazioni teatrali, conferenze e dibattiti, rassegne sui classici del cinema e sui film recenti di "seconda visione"; inoltre prevede la proposta di laboratori musicali, teatrali e cinematografici. Si spazia dalla cultura etnica a quella dotta, dal teatro popolare a quello classico dalla musica jazz a folclore per offrire un quadro articolato della più rappresentativa offerta culturale isolana .

Le informazioni dettagliate sui programmi potranno essere richieste al Settore Culturale dell'Ente. Il programma delle attività può essere consultato nel sito internet dell'Ente.

Convenzione C.U.S. per attività sportive

Al fine di attivare iniziative che favoriscano un migliore accesso degli studenti agli impianti sportivi universitari nonché di promozione dell'attività sportiva, l'E.R.S.U. ha stipulato col Centro Universitario Sportivo una convenzione che prevede l'allargamento delle fasce di utilizzo dei campi in orari più favorevoli considerate le esigenze di frequenza alle lezioni, e un incremento dei corsi di preparazione e perfezionamento con la disponibilità di istruttori qualificati. La convenzione prevede inoltre che il C.U.S. garantisca agli studenti le necessarie visite mediche per l'accertamento e certificazione della idoneità all'attività sportiva non agonistica. Al proposito il C.U.S. comunicherà i giorni e gli orari nei quali un medico incaricato della Federazione Italiana Medicina Sportiva sarà disponibile per l'espletamento di tale servizio.

Gli studenti sono tenuti ad attenersi alle modalità e ai Regolamenti Generali di utilizzo degli impianti attualmente in essere, regolarmente esposti nelle bacheche a cura del C.U.S. presso gli impianti stessi.

Riduzioni per attività di spettacolo, culturali e sportive

L'E.R.S.U. ha stabilito accordi con palestre, campi sportivi, piscine, volti a garantire delle facilitazioni per la partecipazione degli studenti universitari a costi ridotti.

Ha stabilito altresì accordi con Organismi culturali e di spettacolo per la riduzione sui prezzi per gli studenti. La Fondazione del teatro lirico, cinema, teatri e altri organismi, in seguito agli accordi, praticano riduzioni fino al 75 % del prezzo del biglietto.

Per poter accedere alle facilitazioni, come anche per tutte le ulteriori informazioni, gli studenti devono contattare per tempo il Settore culturale dell'Ente.

Campo sportivo polivalente di via Montesanto

Presso la Casa dello studente di via Montesanto è in funzione un campo sportivo polivalente a disposizione degli studenti della stessa Casa e dei loro ospiti.

Possono essere praticati sport quali il calcetto, il tennis, la pallavolo e la pallacanestro. Per poter usufruire degli impianti gli studenti dovranno essere in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica.

CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI, SEMINARIALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO

L'E.R.S.U. concede per l'anno 2002 contributi per attività culturali, seminariali, sportive e del tempo libero promosse da Organismi studenteschi come individuati nel presente bando e destinate agli iscritti all'Ateneo cagliaritano. L'importo stanziato è di L. 150.000.000 (euro 77.469).

Art. 1 - Beneficiari

Possono accedere ai contributi di cui al presente bando gli studenti riuniti in cooperativa, associazione o comitato riconosciuto dall'Ente.

Le cooperative o associazioni devono essere regolarmente costituite ai sensi della normativa vigente e non devono perseguire scopo di lucro. Gli Organismi direttivi di tali strutture devono essere composti per almeno il 75 % da studenti universitari iscritti all'Ateneo cagliaritano non oltre il 4° anno fuori corso e che non abbiano superato il 32° anno di età. Gli stessi requisiti devono essere posseduti da chi presiede l'Organismo.

I comitati, formati per l'attuazione di iniziative a carattere eccezionale, dovranno essere composti da almeno dieci studenti aventi i requisiti di cui al comma precedente. La costituzione dei comitati avverrà con l'apposizione delle firme presso il Settore Culturale dell'Ente. Ogni studente può partecipare al gruppo promotore di un solo comitato.

Sono esclusi dai benefici del presente bando le associazioni, cooperative o comitati che si configurino come organizzazioni di partiti o che in qualche modo ne siano emanazione.

Art. 2 - Entità del contributo

Lo stanziamento complessivo è ripartito secondo le seguenti modalità: L. 100.000.000 (euro 51.646) sono assegnate alle associazioni e cooperative secondo i parametri indicati nel successivo articolo 4; i restanti 50.000.000 (euro 25.823) sono destinati alle iniziative promosse dai comitati studenteschi come specificato nel successivo articolo 5.

L'ammontare del contributo per il singolo Organismo varia in relazione allo stanziamento complessivo e al numero di domande pervenute e non può superare il 90 % dell'importo delle spese giustificate per le attività. Nei limiti del contributo concesso è riconosciuta per le spese generali una quota non superiore al 10 % dell'intero importo riconosciuto ammissibile in seguito alla rendicontazione. In presenza di altre entrate il contributo non può comunque eccedere i residui oneri rimasti a carico dell'Organismo.

Il Consiglio d'Amministrazione dietro richiesta del Dirigente potrà ridurre lo stanziamento previsto per le attività promosse dalle associazioni e cooperative qualora appaia eccessivamente alto in rapporto alla quantità di proposte pervenute in regola col presente bando.

Art. 3 - Modalità di presentazione della richiesta e documentazione prescritta

I soggetti interessati dovranno presentare domanda, su specifica modulistica predisposta dall'Ente, indirizzata al presidente dell'E.R.S.U., in cui sia specificato:

1 - Per le associazioni e cooperative:

- a) dati anagrafici del responsabile dell'Organismo, recapito e codice fiscale;
- b) denominazione, sede e dati fiscali dell'Organismo;
- c) consistenza del corpo sociale e numero dei soci studenti universitari;
- d) indicazione di eventuali contributi richiesti ad altri Enti;
- e) modalità prescelte per il pagamento del contributo;
- f) elenco della documentazione allegata.

Il mancato utilizzo della modulistica predisposta dall'Ente non comporta l'esclusione della domanda sempre che la stessa contenga tutti gli elementi più sopra indicati.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) programma delle attività che si intende svolgere con relativo preventivo dettagliato comprendente entrate e uscite a pareggio articolato per voci di spesa;

2) relazione sulle attività svolte nell'anno precedente con particolare riferimento a quelle rivolte agli studenti universitari;

3) copia dello statuto e atto costitutivo e documentazione attestante la composizione degli organi statutari e del corpo sociale. Qualora detti documenti siano già in possesso dell'Ente e non abbiano subito modifiche dovrà essere resa apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

4) autocertificazione degli studenti, rilasciata ai sensi dell'Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 comma 2 del presente bando.

5) copia del bilancio consuntivo, relativo all'ultimo anno sociale, regolarmente approvato dagli Organi statutari.

Ogni modifica che dovesse verificarsi in relazione ai punti 3 e 4 dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ente e documentata.

Le domande dovranno inderogabilmente pervenire entro il 30 novembre del 2001.

2 - Per comitati

a) dati anagrafici del responsabile dell'Organismo, recapito e codice fiscale;

b) indicazione di eventuali contributi richiesti ad altri Enti;

c) modalità prescelte per il pagamento del contributo;

d) elenco della documentazione allegata.

Il mancato utilizzo della modulistica predisposta dall'Ente non comporta l'esclusione della domanda sempre che la stessa contenga tutti gli elementi più sopra indicati.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) programma delle attività che si intende svolgere con relativo preventivo dettagliato comprendente entrate e uscite a pareggio articolato per voci di spesa;

2) autocertificazione degli studenti, rilasciata ai sensi dell'Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 2 del presente bando.

Le domande potranno essere presentate durante l'anno almeno 45 giorni prima della data di inizio della attività e in tutti i casi non oltre il 30 ottobre del 2002.

Art. 4 - Criteri per la valutazione delle proposte di associazioni e cooperative e per la determinazione del contributo

Il Dirigente provvede all'assegnazione dei contributi ai destinatari in possesso dei requisiti prescritti. Lo stanziamento viene ripartito fra gli Organismi in relazione al tipo di attività proposta, alla fattibilità del progetto, ai costi reali previsti e a un punteggio stabilito con riferimento al seguente schema:

<i>cat</i>	<i>tipo di attività</i>	<i>punteggio attribuibile</i>
A	Gare e manifestazioni sportive	1 punto per la prima e 1/2 punto per le successive
A	Conferenze, presentazione di libri o pubblicazioni in genere	2 punti per la prima e 1 punto per le successive
A	Convegni	2 punti per la prima giornata e 1 punto per le successive
A	Laboratori/corsi/stage/seminari di una o due giornate	2 punti
A	Escursioni	2 punti per ogni giornata
B	Mostre	3 punti
B	Concorsi (incluse le eventuali mostre connesse) e tornei	4 punti
B	Laboratori/corsi/stage/seminari con più di due giornate	4 punti
C	Rassegne cinematografiche	3 punti per i primi due film e 1 punto per ogni film

		successivo
C	Concerti	3 punti il primo e 2 punti per i successivi
C	Spettacoli teatrali (senza la produzione)	4 punti
C	Spettacoli teatrali (con la produzione)	8 punti
C	Giornali (a condizione che l'Organismo dimostri di avere capacità organizzative tali da pubblicare un giornale)	8 punti per almeno quattro numeri

<i>Punteggi massimi attribuibili</i>			
Categoria A	Categoria B	Categoria C	Punteggio complessivo
6 punti	8 punti	12 punti	18 punti

Sarà cura di ciascun Organismo predisporre un programma che tenga conto delle limitazioni stabilite dalla tabella.

Per l'individuazione del valore di ogni singolo punto si procederà alla somma di tutti i punti attribuiti e si dividerà l'importo stanziato per il totale così ottenuto. All'Organismo verrà riconosciuto un contributo pari al valore del singolo punto per il totale dei punti ottenuti in relazione al programma presentato.

Nel caso di contributi concessi per più attività, qualora i costi di una singola iniziativa fossero inferiori rispetto all'importo concesso, è autorizzato l'utilizzo della parte restante del contributo per la copertura delle spese relative alle altre iniziative riconosciute sempre che la quota non sia superiore al 40 %.

La mancata realizzazione, per intero o in parte, delle attività ammesse a contributo nell'anno precedente comporta una "penalizzazione" nell'assegnazione dei contributi: i soggetti che non abbiano realizzato per intero il programma approvato non potranno ottenere un punteggio superiore al 50 % del punteggio massimo ottenibile in riferimento alla precedente tabella A; i soggetti che l'abbiano realizzato solo in parte potranno ottenere un punteggio non superiore al 50 % del punteggio massimo ottenibile, aumentato della percentuale corrispondente alle attività portate a termine nell'anno precedente.

Art. 5 - Criteri per la valutazione delle proposte dei comitati studenteschi e per la determinazione del contributo

Il Consiglio d'Amministrazione, per il tramite della Commissione cultura, stabilisce l'importo da assegnare per le attività a carattere eccezionale promosse dai comitati tenendo conto della validità del programma presentato in relazione al contributo culturale o ricreativo della proposta, ai costi reali previsti, al potenziale coinvolgimento della popolazione studentesca, anche con riferimento agli importi assegnati per attività affini alle associazioni e cooperative studentesche.

Art. 6 - Svolgimento delle attività

Le attività dovranno svolgersi inderogabilmente entro il 31 dicembre del 2002 e dovranno essere adeguatamente pubblicizzate all'interno dell'Ateneo. Copia del materiale pubblicitario, che dovrà obbligatoriamente contenere la dicitura "Con il contributo dell'E.R.S.U.", dovrà essere trasmesso al Settore Culturale dell'Ente prima dell'inizio delle attività. Relativamente alla stampa dei giornali dovrà essere garantito uno spazio non inferiore a mezza pagina per la pubblicizzazione dei servizi dell'Ente.

Le date di svolgimento delle iniziative ammesse a contributo dovranno essere comunicate in via formale e per iscritto al Settore Culturale dell'Ente almeno 15 giorni prima del loro svolgimento al fine di rendere possibile l'eventuale controllo sull'espletamento delle stesse. La mancata comunicazione sarà considerata come il mancato svolgimento dell'iniziativa ammessa a contributo con le conseguenze previste dal precedente articolo 4 in relazione alle "penalizzazioni" per gli anni successivi. Non potranno in nessun caso essere riconosciute, e pertanto non saranno ammesse a

contributo, quelle attività svolte al di fuori delle strutture dell'E.R.S.U. relativamente alle quali non siano stati preventivamente comunicati luoghi, date e orari di svolgimento.

In caso di manifestazioni rivolte anche all'esterno dell'Università e per le quali sia prevista una partecipazione a pagamento, dovranno essere stabilite delle agevolazioni per gli studenti universitari.

L'Ente si riserva di verificare semestralmente l'attività svolta dai soggetti beneficiari dei contributi e ha facoltà di sospendere l'erogazione totale o parziale, anche col recupero delle somme eventualmente anticipate, qualora ravvisi l'incapacità di portare a termine l'attività nell'anno per cui è stata programmata. Analogamente si procede nel caso in cui si individuino patenti irregolarità nella gestione del programma e nel rispetto della normativa vigente. Le somme così recuperate potranno essere destinate ad altre attività rivolte agli studenti.

Il contributo viene concesso per la realizzazione di specifici programmi approvati dall'Ente, pertanto la realizzazione parziale dei singoli programmi comporta una conseguente riduzione della relativa quota assegnata. Relativamente alla stampa di giornali il contributo è concesso in riferimento a tutti i numeri pubblicati nell'arco dell'anno e la mancata realizzazione dei numeri previsti comporta una riduzione in percentuale del contributo assegnato.

In occasione di concorsi la giuria che assegnerà i premi dovrà essere composta da persone qualificate e dovrà essere preventivamente approvata dall'Ente.

Art. 7 - Responsabilità

L'erogazione del contributo non coinvolge in nessun modo l'E.R.S.U. nella realizzazione delle iniziative la cui responsabilità rimane dell'Organismo promotore. Pertanto sarà obbligo del Rappresentante legale dell'Organismo garantire il rispetto di ogni disposizione prevista dalla normativa vigente in relazione alle attività ammesse a contributo. Il Rappresentante risponderà all'Ente e a terzi per tutto quanto attiene la regolare attuazione e lo svolgimento delle iniziative programmate.

Art. 8 - Modalità di erogazione

Il contributo di norma viene erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'attività dietro presentazione della documentazione specificata nel successivo articolo 10.

Su specifica richiesta, il contributo potrà essere erogato in due soluzioni: il 60 % quale anticipazione e il restante 40 % a saldo dietro presentazione del rendiconto. L'anticipazione potrà essere richiesta a seguito della determinazione di assegnazione del contributo.

Art. 9 - Spese ammesse a contributo e modalità di rendicontazione

Sono ammesse a contributo tutte le spese, documentate ai sensi della normativa vigente, sostenute per lo svolgimento dell'iniziativa.

La rendicontazione dovrà essere presentata in un'unica soluzione a conclusione del programma complessivo per cui viene concesso il contributo e in tutti i casi non oltre il 30 gennaio del 2003.

Le spese ammesse a contributo e i documenti da allegare alla rendicontazione sono contemplati nel regolamento in vigore che si intende integralmente richiamato.

Art. 10 - Tempi di esecuzione del procedimento (L. 241/90 e L.R. n°40/90)

Entro 45 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande si procederà all'assegnazione dei contributi. I richiedenti verranno informati singolarmente con apposita comunicazione entro dieci giorni dall'assegnazione.

Responsabile del procedimento è il Dott. Antioco Floris Responsabile del Settore Culturale.

CONTRIBUTI VIAGGI DI GRUPPO

L'E.R.S.U. concede per l'anno 2002 contributi per viaggi di gruppo promossi dalle Facoltà dell'Ateneo cagliaritano. L'importo stanziato è di L. 100.000.000 (euro 51.646).

Art. 1 - Beneficiari

Possono accedere ai contributi del presente bando i docenti che organizzino viaggi di gruppo volti all'approfondimento dei programmi svolti.

I gruppi dovranno essere composti da studenti regolarmente iscritti all'Ateneo cagliaritano nelle facoltà in cui è istituito il corso nell'ambito del quale è prevista l'effettuazione del viaggio. La partecipazione al gruppo di studenti di altre facoltà è condizionata all'inserimento nel piano di studi individuale dell'insegnamento specifico inerente il viaggio di istruzione proposto ed alla frequenza del corso tenuto dal docente organizzatore.

Art. 2 - Entità del contributo

Lo stanziamento di cui al presente bando è ripartito fra le varie facoltà sulla base del rapporto percentuale tra il numero degli studenti in regolare corso di studi iscritti nelle singole facoltà nell'anno accademico precedente, con esclusione delle matricole, e il totale degli iscritti all'Ateneo in regolare corso di studi, sempre con esclusione delle matricole. In tutti i casi viene destinato almeno un contributo per ogni facoltà. Qualora la somma attribuita ad una facoltà non fosse assegnata per assenza di domande sarà ridistribuita tra le altre facoltà.

Nel caso in cui le richieste di contributo superino la quota attribuita per ripartizione, la stessa sarà assegnata al Consiglio di Facoltà che dovrà provvedere direttamente alla suddivisione fra i singoli richiedenti dandone comunicazione all'Ente.

L'entità del contributo non potrà superare, rispettivamente per i viaggi da effettuarsi in Italia la somma di L. 450.000 (euro 232) per gli studenti in possesso dei requisiti di reddito e di merito previsti per la borsa di studio e di L. 200.000 (euro 103) per gli altri studenti. Gli importi sono aumentati rispettivamente di L. 200.000 (euro 103) e di L. 100.000 (euro 52) per i viaggi all'estero. Per ogni gruppo non può comunque essere assegnato un contributo superiore a L. 8.000.000 (euro 4.132) per i viaggi in Italia e L. 12.000.000 (euro 6.197) per i viaggi all'estero.

L'entità della somma stanziata viene equamente divisa in due scadenze corrispondenti ai due semestri che compongono l'anno accademico.

Art. 3 - Modalità di presentazione della richiesta e documentazione prescritta

Il contributo viene concesso al singolo docente e graverà sulla quota destinata alla Facoltà in cui l'insegnamento è impartito. Qualora un docente sia titolare di insegnamenti in più Facoltà dovrà optare, al momento della richiesta del contributo, per una sola Facoltà.

Gli interessati dovranno presentare domanda su specifica modulistica predisposta dall'Ente indirizzata al Presidente dell'E.R.S.U. in cui sia specificato:

- a) dati anagrafici del docente, recapito e codice fiscale;
- b) insegnamento e Facoltà di appartenenza;
- c) modalità prescelte per il pagamento.

Il mancato utilizzo della modulistica predisposta dall'Ente non comporta l'esclusione della domanda sempre che la stessa contenga tutti gli elementi più sopra indicati.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) programma e obiettivi del viaggio;
- 2) elenco nominativo degli studenti partecipanti al viaggio di gruppo contenente di ciascuno nome, cognome, facoltà di appartenenza, numero di matricola. L'elenco dovrà essere accompagnato dall'autocertificazione degli studenti (resa ai sensi dell'Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) attestante l'iscrizione all'Università e l'eventuale possesso dei requisiti di merito e di reddito.

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per gli studenti partecipanti al viaggio di gruppo potrà essere resa, fermo quanto previsto dall'art. 76 del citato D.P.R., anche dal docente qualora egli ne sia a conoscenza.

3) dettagliato preventivo di spesa;

4) indicazione di eventuali contributi di altri Enti per lo stesso viaggio.

Verranno escluse dal beneficio le domande che abbiano ottenuto per lo stesso viaggio altri contributi non compatibili o che abbiano una documentazione incompleta.

Le domande dovranno essere presentate entro il 30 novembre 2001 (prima scadenza) o il 15 aprile 2002 (seconda scadenza) al Settore Culturale, via Trentino, Cagliari.

Art. 4 - Modalità di erogazione

Il contributo di norma viene erogato in un'unica soluzione a conclusione del viaggio dietro presentazione della documentazione di cui al successivo articolo 5.

Su specifica richiesta, il contributo potrà essere erogato in due soluzioni: il 50 % quale anticipazione e il restante 50 % a saldo dietro presentazione del rendiconto. L'anticipazione potrà essere richiesta a seguito della determinazione di assegnazione del contributo.

Art. 5 - Spese ammesse a contributo e modalità di rendicontazione

Sono ammesse a contributo tutte le spese, documentate ai sensi della normativa vigente, sostenute per lo svolgimento del viaggio.

La rendicontazione dovrà essere presentata in un'unica soluzione a conclusione del programma complessivo per cui viene concesso il contributo e in tutti i casi non oltre il 15 dicembre del 2002.

Le spese ammesse a contributo e i documenti da allegare alla rendicontazione sono contemplati nel regolamento in vigore che si intende integralmente richiamato.

Art. 6 - Tempi di esecuzione del procedimento (L. 241/90 e L.R. n°40/90)

Entro 45 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande si procederà all'assegnazione dei contributi. I richiedenti verranno informati singolarmente con apposita comunicazione entro dieci giorni dall'assegnazione.

Responsabile del procedimento è il Dott. Antioco Floris Responsabile del Settore Culturale.

SERVIZIO SCAMBI CULTURALI

L'E.R.S.U. al fine di favorire scambi culturali con altre università italiane e straniere, consente l'accesso ai servizi dell'Ente, di cui ai successivi 1, 2 e 3 a studenti, docenti, ricercatori e borsisti stranieri che frequentino corsi di studio, di specializzazione o di ricerca presso l'Università di Cagliari, anche nell'ambito di progetti ERASMUS, COMET, etc. o di altre iniziative culturali promosse da istituti, dipartimenti o enti in collaborazione con la stessa Università di Cagliari.

Gli scambisti, italiani e stranieri, che beneficiano dei servizi devono attenersi alle Norme, ai Regolamenti e a tutte le disposizioni emanate dall'Ente.

Art.1 - Servizio Alloggio

Presso la Casa dello Studente di via Roma sono riservati n.24 posti alloggio di cui 4 in camera singola per docenti, borsisti e ricercatori, 2 in camera doppia e 18 in tripla per studenti.

Durante l'anno accademico potranno inoltre essere utilizzati, presso le tre strutture abitative dell'Ente, ulteriori posti di studenti, titolari di camera, che risultassero vincitori di borsa di studio o di soggiorno-studio presso altre università, italiane o straniere, limitatamente al periodo di assenza dei titolari.

La richiesta dei posti alloggio deve essere inoltrata dall'Università o da un docente dell'Istituto universitario presso il quale l'ospite svolge la propria attività di studio o ricerca, con l'indicazione del periodo di soggiorno, e presentata al Settore Casa dello studente di via Roma.

Al fine di consentire la programmazione delle assegnazioni delle camere è opportuno che le domande pervengano prima dell'inizio dell'anno accademico.

La concessione dell'alloggio è subordinata alla disponibilità dei posti.

Il costo giornaliero del servizio è fissato come segue:

<i>Tipologia dell'alloggio</i>	<i>costo per studenti</i>	<i>costo per borsisti e ricercatori</i>	<i>costo per docenti</i>
camera singola	lire 12.000 euro 6,20	lire 19.000 euro 9,81	lire 36.000 euro 18,59
camera doppia	lire 9.000 euro 4,65		
camera tripla	lire 6.500 euro 3,36		

Dovrà inoltre essere versata la cauzione di lire 30.000 (euro 15,49) per periodi di soggiorno inferiore a sei mesi, di lire 100.000 (euro 51,65) per periodi superiori.

Art. 2 - Servizio Mensa

L'Ente consente l'accesso al servizio agli ospiti scambisti, presso le proprie mense di via Premuda, piazza Michelangelo e il punto ristoro di via Trentino .

Per poter usufruire del servizio mensa è necessario presentare la richiesta al Settore Diritto allo Studio, in via Premuda. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione relativa allo status di borsista, Erasmus etc .contenente il periodo di soggiorno e una fotografia formato tessera.

L'Ufficio rilascerà la tessera E.R.S.U. tramite la quale, presso l'ufficio cassa dell'Ente, potranno essere acquistati i pasti, ai seguenti costi:

- per studenti, borsisti e ricercatori lire 3.800 (euro 1,96) a pasto in condizioni di abbonamenti; lire 5.200 (euro 2,69) per la fruizione del pasto singolo;
- lire 10.000 (euro 5,16) a pasto per docenti.

Art. 3 - Servizio Lavaggio Biancheria

E' possibile utilizzare il servizio lavanderia della casa dello studente di via Trentino, per il lavaggio della biancheria personale, previa regolare autorizzazione. A tal fine dovrà essere presentata specifica richiesta al Responsabile del Settore casa di via Trentino, corredata della certificazione attestante lo stato di borsista, Erasmus etc. L'accesso è consentito esclusivamente il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Il costo del servizio è fissato in lire 20.000 (euro 10,33) mensili.

SERVIZIO DI OSPITALITA' CULTURALE E TURISTICA

Art. 1 - Destinatari

Possono usufruire del servizio di ospitalità nelle strutture ricettive dell'E.R.S.U. per finalità culturali e turistiche, durante le vacanze accademiche, le seguenti tipologie di utenti:

- a) associazioni universitarie composte da studenti senza limiti di età ed altre associazioni composte da giovani fino ai trenta anni di età;
- b) associazioni pubbliche o private con finalità culturali o turistiche.

In via prioritaria l'ospitalità è riservata alle associazioni universitarie ed in subordine alle associazioni pubbliche o private che organizzano attività rivolte principalmente al mondo giovanile.

Art. 2 - Durata e caratteristiche del servizio

Il servizio di ospitalità è attivato nel periodo di vacanza accademica compreso tra il 1° agosto e il 10 settembre di ogni anno, conseguente alla chiusura della sessione estiva di esami.

Le strutture a disposizione comprendono camere singole con bagno personale e camere doppie con un bagno ogni due camere, tutte dotate di telefono e frigorifero.

La pulizia della stanza è a carico dell'utente. Il cambio della biancheria da camera è settimanale, mentre non è prevista la dotazione di asciugamani. Modalità diverse in merito alle pulizie e alla dotazione di biancheria potranno essere concordate con il responsabile della struttura.

Art. 3 - Modalità di richiesta

Le richieste devono pervenire al Servizio Gestione Mense e Alloggi, via Premuda 10 Cagliari, entro il 30 giugno di ogni anno. Nella richiesta, firmata dal rappresentante legale con l'indicazione dei dati anagrafici, devono essere specificati la denominazione, la sede e lo scopo dell'associazione richiedente, il motivo per il quale si richiede l'ospitalità, il numero dei partecipanti suddivisi tra camere singole e doppie, con le date di arrivo e di partenza.

Le richieste di ospitalità saranno accolte, senza obblighi per l'Ente, nei limiti delle disponibilità di posti nelle diverse strutture.

Art. 4 - Modalità di arrivo e partenza

Gli arrivi e le partenze non sono consentiti durante i giorni festivi. L'elenco dei partecipanti, con i dati anagrafici e la copia di un documento di identità, deve pervenire almeno dieci giorni prima della data di arrivo prevista.

L'accettazione dei partecipanti è effettuata presso la struttura alla quale la richiesta è stata assegnata. Ogni partecipante deve presentarsi munito di regolare documento di identità e, se necessario, del permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità competenti.

In nessun caso possono essere accolti ospiti diversi da quelli indicati nell'elenco dei partecipanti presentato dall'associazione.

Art. 5 – Costi e modalità di pagamento

I costi, differenziati per tipologia di utenza, sono così fissati: per le associazioni studentesche L.17.000 (euro 8,78) al giorno a persona in camera doppia e L.22.000 (euro 11,36) al giorno in camera singola. Per le associazioni non studentesche L.20.000 (euro 10,33) al giorno a persona in camera doppia e L.25.000 (euro 12,91) al giorno in camera singola. Una diversa tariffazione potrà essere stabilita nei confronti di associazioni studentesche che promuovono scambi culturali a condizioni di reciprocità.

Le associazioni richiedenti, al ricevimento della comunicazione di accettazione della richiesta, sono tenute a versare all'Ente, a titolo cauzionale, la metà della somma complessiva, tramite versamento diretto presso la Cassa di via Premuda ovvero su conto corrente postale n. 19617091, o

bonifico sul conto corrente bancario n. 100404026, CAB 04800, ABI 01015, Banco di Sardegna. L'Ente si riserva di restituire parte delle somme versate qualora, per cause indipendenti dalla volontà delle associazioni, le presenze siano in numero inferiore alle prenotazioni e ciò non abbia provocato un danno all'E.R.S.U..

Art. 6 - Rifusione dei danni

All'atto della presa di possesso delle camere, le associazioni si impegnano formalmente per iscritto a rispondere in solido con i loro associati per i danni da questi eventualmente arrecati al patrimonio dell'Ente durante il loro soggiorno.

Art. 7 - Divieti e prescrizioni

Le associazioni richiedenti si impegnano a far rispettare ai loro associati i divieti e le prescrizioni contenute nel Regolamento delle Case dello studente e le altre eventualmente emanate dal Responsabile della struttura, nonché gli obblighi e le prescrizioni derivanti dalle norme sulla conduzione di strutture alberghiere.

SERVIZIO INTERNET PER LE CASE DELLO STUDENTE

Art. 1 - Obiettivi del servizio.

L'E.R.S.U. riconosce l'utilità dell'informazione elettronica per il soddisfacimento delle esigenze informative dell'utenza universitaria.

L'E.R.S.U. offre ai propri utenti l'uso di risorse hardware e software per la consultazione di dati su supporto CD-ROM e per l'accesso ai servizi disponibili in Internet.

Per l'accesso al servizio è necessario il versamento della somma di L.15.000 (euro 7,75) a titolo di contribuzione alle spese, che lo studente interessato potrà effettuare presso la cassa di Via Premuda utilizzando l'apposito modulo disponibile presso la direzione dell'alloggio.

Art. 2 - Qualità dell'informazione.

La responsabilità delle informazioni presenti in Internet è propria di ogni singolo produttore: spetta all'utente vagliare criticamente la qualità delle informazioni recepite.

L'E.R.S.U. non ha il controllo delle risorse disponibili in rete né la conoscenza di ciò che Internet può mettere in ogni momento a disposizione del pubblico, pertanto non può essere responsabile per i contenuti offerti dal servizio.

L'E.R.S.U. si impegna a monitorare il servizio al fine di apportare le eventuali modifiche che si rendano necessarie per il miglioramento dello stesso.

Art. 3 - Modalità di accesso al servizio.

L'accesso al servizio è consentito esclusivamente ai titolari di posto alloggio presso le case dello studente, che abbiano effettuato il versamento previsto al punto 1, nel periodo compreso tra le ore 8 e le 20 di ogni giorno della settimana esclusa la domenica.

Ogni utente può utilizzare il PC per un ora al giorno e per un massimo di tre giorni alla settimana.

Per l'uso del PC è necessaria la prenotazione, da effettuarsi iscrivendosi nell'apposito elenco giornaliero. Ciascun utente è tenuto a rispettare l'ordine e gli orari delle prenotazioni, e a firmare a fianco della prenotazione l'avvenuto utilizzo del PC, con l'indicazione dell'orario di entrata e uscita. In caso di disdetta l'utente prenotato è tenuto a cancellare per tempo la prenotazione, diversamente il servizio sarà considerato come fruito a tutti gli effetti.

Art. 4 - Servizi disponibili

- Utilizzo del PC con il software precaricato
- Stampa (massimo 5 pagine con carta a carico dell'utente)
- Consultazione di CD-ROM
- Accesso ai servizi Internet (web e mail) tramite l'utente registrato dall'E.R.S.U. presso i provider nazionali.

SERVIZIO RELIGIOSO

In via Ospedale, 2, nei locali della Torre degli Alberti, è aperto il Centro Universitario «San Michele», «un libero spazio di ricerca aperto a tutti», studenti e docenti, con sala di studio, possibilità di incontri di gruppo, seminari con docenti, consigli per lo studio, etc. È in funzione tutti i giorni - lunedì-venerdì - dalle ore 9.00 alle ore 20.00. Accetta volontari per incrementare i servizi.

Nella chiesa di San Michele si offre un servizio religioso per Universitari (studenti e docenti):
per colloqui e consiglio spirituale dalle ore 7.30 alle 11.00 e dalle 17.00 alle 21.00.

Gli orari delle messe, nei giorni feriali sono : 7.30 - 9.00 - 10.00 - 20.00.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

P. Armando Ceccarelli tel. 070/662764 o 682345

I BANDI DI CONCORSO, I MODULI, LE INFORMAZIONI

La presente guida contiene il piano particolareggiato degli interventi, i bandi e tutte le informazioni sui requisiti di reddito e di merito richiesti per l'ammissione ai servizi attribuiti per concorso. La guida e i moduli di domanda sono in distribuzione presso il Settore Diritto allo Studio, il Settore Culturale dell'Ente e presso i Centri Informagiovani della Sardegna.

LE SEDI E GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

Settore Diritto allo Studio, via Premuda 10 Cagliari: dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00; tel. 070/20191; fax 070/272804.

Settore culturale, via Trentino 15 Cagliari: dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00; martedì e giovedì 16.00-18.00; tel. 070/201691; fax 070/20169993.

Biblioteca, via Trentino 15 Cagliari: dal lunedì al venerdì ore 8,30-13.30 /14,30-19,50; sabato ore 8,30-13,30; tel. 070/20169991; fax 070/20169993

Informagiovani via Trentino 15 Cagliari: dal lunedì al venerdì ore 10.00-13.00; martedì e giovedì 16.00-18.30; tel. 070/20169561; fax 070/20169993

Sportello casa via Trentino 15 Cagliari: dal lunedì al venerdì ore 10.00-13.00; tel.070/20169968.

NUMERO VERDE 800568100

È in funzione 24 ore su 24 e fornisce le informazioni di base sui servizi offerti dall'E.R.S.U.. L'aggiornamento continuo delle informazioni consente agli studenti di conoscere le date di pubblicazione delle graduatorie, le date di erogazione dei benefici, nonché le diverse iniziative culturali dell'Ente.

SITO INTERNET

www.regione.sardegna.it/ersuca

È il sito ufficiale dell'E.R.S.U.. È possibile consultare bandi di concorso, regolamenti, modulistica, avvisi, graduatorie provvisorie e definitive, calendario assegnazioni posti alloggio, elenco dei centri informagiovani, le iniziative culturali dell'Ente, etc.

ORGANI DELL'ENTE

Presidente: Dott. Francesco Luigi Sotgiu.

Direttore Generale: Dott.ssa Anna Maria Murtas.

Consiglio di Amministrazione: Prof.ssa Giovanna Cerina, Dott. Alessandro Costa, Sig.ra Anna Serra, Dott. Fabio Zirone.

Collegio dei revisori dei conti: Dott.ssa Caterina Dessì, Dott Sergio Melis, Dott. Luigi Murgia

SEDE AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Via F.lli Falletti, 28 - Cagliari - Tel. 070/20191 - Fax. 070/2019306

SEDI PERIFERICHE

Case dello studente

Via Biasi 1- Tel. 070/529551

Via Businco 2 - Tel. 070/53701

Via Montesanto 80 - Tel. 070/271671

Via Trentino, Tel. 070/201691

Via Roma, Tel 070/604231

Via Sassari

Mense

Via Premuda, 10 - Tel. 070/20191

Piazza Michelangelo - Tel. 070/2019200

Cittadella Universitaria – Tel.070/512010